Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 42-3270
L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di VARISELLA (TO). Approvazione della Variante di revisione al P.R.G.C..

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che il Comune di VARISELLA (TO) è dotato di P.R.G.C. (Piano Regolatore Generale Comunale), approvato con D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) n. 194-14136 del 13/04/1992, e provvedeva a:
- predisporre il progetto preliminare della Variante di revisione al P.R.G.C. con D.C. (Deliberazione Consiliare) n. 32 del 16/11/2007;
- controdedurre alle osservazioni presentate da Enti e privati, a seguito della pubblicazione degli atti del progetto preliminare, con D.C. n. 02 del 05/02/2009;
- adottare il progetto definitivo della Variante di revisione al P.R.G.C. con DD.CC. n. 03 del 05/02/2009 e n. 04 del 09/02/2009;
- integrare il precedente atto deliberativo con D.C. n. 06 del 18/02/2010.

Rilevato che:
- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia con relazione datata 20/02/2012, si è espressa affinchè l'Amministrazione Comunale provvedesse a controdedurre alle proposte di modifica e integrazioni formulate nel rispetto delle procedure fissate dal comma 13 ovvero dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- l'Assessore Regionale all'Urbanistica, con nota prot. n. 7644/DB0817PPU del 06/03/2012, ha provveduto a trasmettere il suddetto parere al Comune di VARISELLA (TO), specificando i tempi per le controdeduzioni comunali e le ulteriori indicazioni procedurali.

Atteso che il Comune di VARISELLA (TO) ha provveduto a:
- predisporre il progetto preliminare della Variante di revisione al P.R.G.C., per il quale sono state espletate le procedure prescritte dal comma 15 dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., con D.C. n. 02 del 19/02/2014;
- controdedurre alle osservazioni formulate dalla Regione e contestualmente adottare in forma definitiva la Variante di revisione al P.R.G.C. con D.C. n. 06 del 30/04/2015.

Dato atto che, con parere datato 20/04/2016, il Settore competente della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, ha espresso parere favorevole all'approvazione della Variante di revisione al P.R.G.C. di VARISELLA (TO), subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' "allegato A" datato 20/04/2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione e all'adeguamento, a norma di legge, della Variante di revisione al P.R.G.C. e alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

Preso atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 e n. 21-892 del 12/01/2015, le valutazioni relative agli aspetti ambientali strategici e di compatibilità ambientale (V.A.S.) sono contenute:
- nell' "allegato B": parere dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. datato 15/09/2011 (allegato alla Determina Dirigenziale n. 587 del 19/09/2011),
- nell' "allegato C": Piano di Monitoraggio adottato con D.C. n. 06 del 30/04/2015,
- nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi,

che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Viste le Certificazioni datate 24/03/2010 firmata dal Sindaco e 03/07/2015 firmata dal Responsabile del Procedimento del Comune di VARISELLA (TO), circa l'*iter* di adozione della Variante di revisione al P.R.G.C., a norma della L.R. n. 56/77 e s.m.i. ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare P.G.R. n. 16/URE del 18/07/1989.

Considerato che le previsioni urbanistiche generali e le norme di attuazione della Variante di revisione al P.R.G.C. devono essere adeguate alle nuove norme urbanistiche regionali in materia di tutela ed uso del suolo, previste dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i., nonché a quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.”.

Ritenuto che il procedimento di approvazione delle previsioni urbanistiche in questione è stato inviato alla Regione per l’approvazione entro la data dell’entrata in vigore della L.R. n. 26/2015 e che, pertanto, la conclusione dell’*iter* di approvazione puo’ ancora avvenire nel rispetto delle procedure disciplinate dall’art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i. (nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 3/2013), secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 89 della stessa L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare.

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972.
Vista la L.R. n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i..
Vista la L.R. n. 3 del 25/03/2013 e s.m.i..
Vista la L.R. n. 26 del 22/12/2015.
Visto il parere dell’A.R.P.A. prot. n. 123187 del 09/11/2010.
Visto il parere del Settore Regionale Geologico.

Vista la documentazione relativa alla Variante di revisione al P.R.G.C. che si compone degli atti e degli elaborati specificati nell’art. 3 del deliberato.

Vista l’avvenuta pubblicazione dello “Schema di Provvedimento” ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

La Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

Articolo 1
di approvare, subordinatamente all'introduzione "*ex officio*" negli elaborati progettuali delle ulteriori modificazioni riportate nell' “allegato A” datato 20/04/2016 e fatte salve le prescrizioni del D.L. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., nonchè le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010 ed alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e s.m.i., nonché quanto stabilito dal Piano Paesaggistico Regionale adottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18/05/2015 “Nuova adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) – L.R. 56/1977 e s.m.i.”:

- gli esiti del procedimento di V.A.S., di cui alla premessa, contenuti nell’ “allegato B”: parere dell’Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. datato 15/09/2011, nell’ “allegato C”: Piano di

Monitoraggio e nell' "allegato D": Dichiarazione di Sintesi, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,

- la Variante di revisione al P.R.G.C. di VARISELLA (TO) (ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e secondo le disposizioni transitorie di cui all'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i.);

Articolo 2
che con la presente approvazione il P.R.G.C. di VARISELLA (TO), introdotte le modifiche "*ex officio*" di cui al precedente articolo, si ritiene adeguato ai disposti del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) approvato con D.P.C.M. in data 24/05/2001, nonché adeguato ai disposti commerciali della L.R. 28/99;

Articolo 3
che la documentazione relativa alla Variante di revisione al P.R.G.C. di VARISELLA (TO) si compone di:

- deliberazione consiliare n. 06 del 30/04/2015 con allegati:
  - Elab. - Esame osservazioni;
  - Elab.C1 - Relazione di controdeduzioni – Controdeduzioni urbanistiche;
  - Elab.C2 - Relazione di controdeduzioni – Controdeduzioni ambientali;
  - Elab.C3 - Relazione di controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Torino – Controdeduzioni urbanistiche;
  - Elab.C4 - Relazione di controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Torino – Controdeduzioni ambientali;
  - Elab. - Relazione illustrativa;
  - Elab. - Norme tecniche di attuazione;
  - Elab. - Scheda quantitativa dei dati urbani;
  - Tav.3a - Carta dei vincoli – Planimetria generale - scala 1:10.000;
  - Tav.3b - Carta dei vincoli – Sviluppo concentrico - scala 1:5.000;
  - Tav.4- Azzonamento – Planimetria generale - scala 1:10.000;
  - Tav.5- Azzonamento - scala 1:2.000;
  - Tav.6- Sviluppo – Zone di vecchio impianto - scala 1:1.000;
  - Tav.7- Individuazione esercizi commerciali presenti sul territorio comunale e addensamento A1 - scala 1:2.000;
  - Elab.1/b - Relazione di valutazione ambientale strategica – Rapporto ambientale;
  - Elab.1/b - Relazione di valutazione ambientale strategica – Rapporto ambientale - Allegati;
  - Elab.1/c - Piano di monitoraggio ambientale;
  - Elab.1/d - Relazione preliminare alla stesura della dichiarazione di sintesi;
  - Elab.1/e - Sintesi dei contenuti del rapporto ambientale in linguaggio non tecnico;
  - Elab.1/f - Verifica di compatibilità acustica;
  - Tav.1a/ra - Vincoli territoriali;
  - Tav.1b/ra - Vincoli ambientali;
  - Tav.1c/ra - Elementi della rete ecologica;
  - Tav.2a/ra - Aerofoto 2006 – scala 1: 5.000;
  - Elab.GA01 - Relazione geologica illustrativa;
  - Elab.GA02 - Relazione geologico-tecnica;
  - Elab.GA03 - Relazione geologica di controdeduzioni;
  - Tav.GB02 - Carta geomorfologica e dei dissesti – scala 1:10.000;
  - Tav.GB03 - Carta del reticolo idrografico e delle opere idrauliche – scala 1:5.000;

Tav.GB05 - Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico – scala 1:10.000;

Tav.GB06 - Proposta di modifica delle fasce fluviali del torrente Ceronda – scala 1:10.000;

Elab. - Relazione geologico-tecnica;

Elab. - Allegati alla relazione geologico-tecnica;

Elab. - Carta geologico-tecnica – scala 1:5.000;

Elab. - Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica – scala 1:5.000;

Elab.0.R.Idr - Premessa;

Elab.1.R.Idr - Relazione generale;

Elab.2.R.Idr - Sezioni di verifica;

Elab.3.1.R.Idr - Analisi degli interventi realizzati - Vol. I;

Elab.3.2.R.Idr - Analisi degli interventi realizzati - Vol. II;

Elab.4.R.Idr - Considerazioni conclusive;

Elab. - Tabella riassuntiva;

Elab. - Elaborato grafico;

Tav.1/v - Mosaicatura P.R.G.C. - scala 1:25.000;

Tav.2/v - Foto aerea;

Tav.Ra - Rete acquedotto - scala 1:5.000;

Tav.Rf - Rete fognatura - scala 1:5.000;

Tav.GB01 - Carta geolitologica – scala 1:10.000;

Tav.GB04 - Carta delle acclività – scala 1:10.000;

Elab. - Relazione agro-forestale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte Amministrazione Trasparente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 18 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e dall'art. 89 della L.R. n. 3/2013 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Data 20.04.2016

Protocollo (*) /A1606A

Classificazione
(*) riportato nei metadati DOQUI

Allegato "A" alla Delibera di G.R. relativa all'approvazione della Variante di revisione al P.R.G.C. vigente predisposta dal Comune di Varisella, con successive deliberazioni consiliari n. 3 del 5.02.2009, n. 4 del 9.02.2009, n. 6 del 18.02.2010 e n. 6 del 30.4.2015.

Elenco modificazioni da introdurre "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15 e del 3° comma dell'art. 89 della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i.

Cartografia

Tavola. 3b Carta dei vincoli: sviluppo concentrico

- la porzione d'area in classe geologica II.a, localizzata a sud della tenuta Val Ceronda, si intende riclassificata quale area appartenente alla classe III.a, in coerenza con la "Carta di sintesi – GB05";
- la profondità della fascia di rispetto del rio Cavecchia si intende estesa a m. 15;
- la profondità della fascia di rispetto del rio Neivour, a valle della confluenza con il rio Anonimo 3, si intende estesa a m. 15.

Tavola 5 Azzonamento

- la profondità della fascia di rispetto del rio Cavecchia si intende estesa a m. 15;
- la profondità della fascia di rispetto del rio Neivour, a valle della confluenza con il rio Anonimo 3, si intende estesa a m. 15.

Carta di sintesi (elab. GB05)

La porzione d'area in classe geologica II.a, localizzata a sud della "Tenuta Val Ceronda" e ricompresa tra le "aree potenzialmente allagabili in caso di cedimento dello sbarramento dell'invaso artificiale", si intende riclassificata in classe di rischio geologico IIIa.

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321574
Fax 011.4322373

Relazione geologica illustrativa (elab. GA01)

- nella tabella A, paragrafo 8.5, sostituire il valore "m. 10", relativo all'ampiezza della fascia di rispetto del Rio Cavecchia, con il valore "m. 15";
- al paragrafo 8.3.1 "Sottoclasse III indiferenziata" sostituire il testo dell'ultimo comma "Per gli interventi di …omissis… dall'art.31 della LR 56/1977" con il seguente: "Per la realizzazione di un'opere pubblica o di interesse pubblico non prevista dal PRG in ambiti a pericolosità geologica elevata o molto elevata, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dalla Direzione regionale Opere pubbliche, nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura autorizzativa dell'opera, a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento.
  Nel solo caso delle classi IIIb per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dall'Amministrazione comunale.";
- al paragrafo 8.3.2 "Sottoclasse IIIa – Settori inedificati" sostituire il testo del penultimo comma "Per gli interventi di …omissis… dall'art.31 della LR 56/1977" con il seguente: "Per la realizzazione di un'opere pubblica o di interesse pubblico non prevista dal PRG in ambiti a pericolosità geologica elevata o molto elevata, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dalla Direzione regionale Opere pubbliche, nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura autorizzativa dell'opera, a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento.
  Nel solo caso delle classi IIIb per le quali siano già state realizzate le opere di riassetto previste dal cronoprogramma, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dall'Amministrazione comunale.";
- alla voce "Sottoclasse III.b3", del paragrafo 8.3.3, introdure quale penultimo comma la seguente prescrizione "Tutti i fabbricati e/o porzioni di essi ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, pur essendo gli stessi classificati in classe IIIb3, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico. Per gli interventi edilizi ammessi si farà riferimento a quanto previsto in merito dall'Allegato A, Parte II, Capitolo 7 della DGR n. 64-7417 del 7.04.2014;
- al termine del paragrafo 8.5 si intende aggiunta la voce "*Indicazioni generali da verificare in sede di interventi di riassetto territoriale o di interventi edilizi.* Qualunque intervento di nuova edificazione e di ampliamento con occupazione di suolo riguardante le aree poste in classe IIa e IIb di idoneità all'utilizzazione urbanistica situate in prossimità dei settori perifluviali dei corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore di competenza del Settore scrivente, ivi compreso tutti i rii ed i principali canali non classificati e/o aventi sedime non demaniale, ancorchè intubati, dovrà essere supportato, a livello di singolo permesso di costruire, oltre che da uno studio di fattibilità condotto secondo quanto previsto dal D.M. 11.03.1988 e s.m.i., anche da uno specifico studio idraulico del corso d'acqua eventualmente interessato, ove l'ambito da esaminare non risultasse espressamente riconducibile alle verifiche delle tratte d'alveo e delle sezioni di deflusso che corredano gli elaborati geologici esaminati; in ogni caso, quand'anche si prendessero a riferimento le analisi sui corsi d'acqua eseguite

nell'ambito degli studi di compatibilità idraulica per l'adeguamento del P.R.G.C. al PAI, le verifiche sulle condizioni di dissesto locale dovranno essere aggiornate ed implementate nei casi in cui siano nel frattempo intervenute modifiche delle condizioni al contorno ipotizzate come dati di imput nelle simulazioni idrauliche disponibili, e/o sia cambiato l'assetto idraulico del corso d'acqua, per sopraggiunti fenomeni di erosione/sovralluvionamento e/o ostruzione delle sezioni d'alveo da parte della vegetazione infestante/ecc., rispetto alla morfometria della tratta d'alveo considerata all'atto delle analisi pregresse, e/o siano successivamente giudicati/risultati insufficienti/inadeguati gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua realizzati e/o previsti. Ove si precedesse alla redazione di nuovi studi in assenza delle verifiche PAI, ovvero, si procedesse all'aggiornamento/integrazione delle medesime nei casi su esposti, le analisi dovranno essere effettuate secondo metodologia approfondita in condizioni di moto uniforme, vario o permanente a seconda dei casi, verificando, con opportuna cautela, la capacità di smaltimento delle sezioni di deflusso utilizzando paramentri di scabrezza reali, tenuto conto, altresì, della presenza di eventuali manufatti di attraversamento, di intubamenti e/o di altre criticità idrauliche che potrebbero costituire pregiudizio per le possibilità edificatorie della zona prescelta; ai fini delle possibilità edificatorie delle aree suddette, a seguito degli approfondimenti e delle verifiche idrauliche da effettuarsi a scala locale secondo la metodologia e le indicazioni di cui al punto precedente, tenuto conto, altresì, della presenza, soprattutto in prossimità delle aree abitate, di eventuali criticità per le quali necessitano interventi di difesa e/o di adeguamento degli attraversamenti e/o opere più estensive di riassetto idraulico, occorre preventivamente prevedere, in ogni caso, l'esecuzione di opportuni ed adeguati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore insistente nel contorno delle aree medesime, provvedendo, altresì, alla realizzazione, ove necessario, di appropriate opere di regimazione delle acque superficiali finalizzate alla riorganizzazione ed alla corretta officiosità idraulica della rete idrica interessata, garantendo, in ogni caso, lo smaltimento delle acque meteoriche scolanti dai bacini afferenti.

Norme Tecniche di Attuazione

Art. 7 Destinazioni d'uso

- sostituire al termine del terzo comma la dizione "..di cui al successivo art. 18" con la seguente "..di cui ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali adottati dal Comune."

Art. 18 Classificazione delle zone di insediamento commerciale

- sostituire al quinto comma l'espressione "..è riportata nella successiva tabella" con la seguente "..è riportata nella relativa tabella del testo N.T.A. di cui ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni commerciali.";
- quale ultimo comma aggiungere la seguente prescrizione "Ai fini alla verifica del fabbisogno di parcheggi e standard servizi per l'insediamento di esercizi commerciali occorre fare riferimento, oltre a quanto stabilito nei successivi articoli, anche alle disposizioni di cui all'art. 25 DCR n. 563-13414 e s.m.i.";
- la tabella della compatibilità riportata al termine dell'articolo si intende stralciata.

Art. 20.1 Prescrizioni di carattere geologico

- alla voce "Classe III indifferenziata" e alla voce "Classe III.a – Settori inedificati": sostituire la prescrizione "Per gli interventi di carattere pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto previsto dall'art. 31 della LR. 56/1977" con la seguente "Per la realizzazione di un'opere pubblica o di interesse pubblico non prevista dal PRG in ambiti a pericolosità geologica elevata o molto elevata, la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrogeologico dell'area sarà valutata dalla Direzione regionale Opere pubbliche, nell'ambito del procedimento di variante al PRG qualora necessaria, ovvero nell'ambito della procedura autorizzativa dell'opera, a seguito di specifica richiesta da parte del responsabile di procedimento.";
- alla voce "Classe IIIb – Settori edificati" aggiungere, dopo il secondo comma "A seguito dell'attuazione …omissis… indotta dalle opere realizzate", la seguente prescrizione "In ogni caso ai fini della valutazione dell'incremento di carico antropico e della valutazione degli interventi edilizi ammessi nelle classi di rischio geologico IIIb.2 e IIIb.3, di cui ai successivi punti, occorre fare puntuale riferimento alle disposizioni riportate al Capitolo 7 ed alla relativa tabella di sintesi dell'Allegato A, Parte II, della DGR n. 64-7417 del 7.04.2014";
- alla voce "Sottoclasse IIIb.2" eliminare la disposizione "In assenza di interventi di sistemazione è consentito il cambio di destinazione d'uso ed ampliamenti entro la sagoma dell'edificato esistente solo solo a partire dal secondo piano fuori terra";

Art. 20.2 Fasce di rispetto dai corsi d'acqua

- al secondo comma inserire, dopo le parole "..della classe 'IIIb3'," la puntualizzazione "..e non sarà possibile alcun incremento del carico antropico..." e sostituire l'espressione "..senza incremento del numero delle medesime, senza la possibilità di operare ampliamenti e.." con la seguente dizione "…senza la possibilità di operare il...";
- introdurre nella tabella relativa le 'Fasce di rispetto dai corsi d'acqua' il valore "m. 15", afferente la "Ampiezza fascia da sponde alveo", in corrispondenza del "Rio Neivour" e riferito al solo tratto a valle della confluenza con il Rio Anonimo 3.

Art. 21.2 Aree di rispetto cimiteriale

- al 1° comma sostituire l'espressione "…risulta essere rappresentata in catografia…" con la seguente "…risulta essere di m. 200,…" ed aggiungere al termine la puntualizzazione "…, indipendentemente da quanto rappresentato in cartografia.";
- al 4° comma dopo la dizione "Ai sensi dell'art. 28 della Legge 1 agosto 202 n.166,…" inserire la specificazione "fatte salve le limitazioni in essa stabilite,"

Art. 21.4 "Fasce di rispetto dalle opere di presa di acquedotti e vasche di accumulo acqua potabile"

Il testo della norma si intende sostituito con il seguente

"1. In assenza di specifico provvedimento da parte della Regione ai sensi del regolamento 15/R/2006 le aree di salvaguardia delle captazioni che prelevano acqua destinata al consumo umano, erogate a terzi mediante impianti d'acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale, che prevede:

- zona di tutela assoluta, corrispondente a una circonferenza di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione;
- zona di rispetto, corrispondente a una circonferenza di 200 metri di raggio, con centro nel punto di captazione.

2. I vincoli e le limitazioni d'uso del suolo previste per le succitate fasce di rispetto sono indicate dall'art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti e usi del territorio che comportino un lincremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

3. Per i serbatoi di accumulo di acqua potabile interrati, salve diverse specifiche disposizioni, è imposta una fascia di rispetto per una distanza radiale di 50 metri.".

Art. 22.3 "Aree assogettate a tutela ambientale ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42

Il comma 2 "Si considerano aree boscate …omissis… 18 maggio 2001, n.227" si intende sostituito con il seguente testo che recita

"2. Si considerano aree boscate le superfici del territorio comunale che presentano i requisisti di cui all'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.

2.bis Nel caso in cui terreni occupati da bosco e vincolati ai sensi dell'art.142, comma 1, lett. g) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., siano destinati ad altra funzione (trasformazione d'uso), così come previsto dall'art. 19 della l.r. 4/2009, la trasformazione boschiva deve essere compensata. Le opere di compensazione boschiva sono costituite principalmente da rimboschimenti fatti esclusivamente con specie autoctone su superfici non boscate, aventi una funzione pluri-specifica (sia paesaggistica che ecologica); preferibilmente i nuovi rimboschimenti dovranno essere individuati lungo la rete ecologica. In secondo luogo è possibile prevedere che la compensazione sia effettuata anche mediante la realizzazione di miglioramenti boschivi.

Per la definizione delle modalità tecniche di attuazione delle opere di compensazione, salvo successive modifiche e integrazioni, costituiscono riferimento i criteri e i parametri specificati dalla l.r. 4/2009 s.m.i., dal Regolamento regionale n. 8/R del 20.09.2011, dal Regolamento regionale n.4/R del 6.07.2015 e dal '*Comunicato dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Progettazione territoriale e paesaggistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione civile – Autorizzazione paesaggistica alla trasformazione di aree forestali – Chiarimenti*', pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 del B.U. n. 32 del 7.08.2014."

Art. 31 Aree residenziali di nuovo impianto

- al comma 4 aggiungere la seguente specificazione "…in coerenza con quanto disposto ai successivi commi 8, 9, 10 e 12";
- al comma 6, dopo le parole "…in altre zone appositamente individuate dalla variante", si intende aggiunta la seguente specificazione "…parziale purché contigue a quelle residenziali già esistenti, dotate di opere di urbanizzazione primaria e fatti salvi i diritti di terzi.";

- al comma 10, dopo le parole "…controdeduzioni urbanistiche (elab. C1).", inserire la seguente prescrizione "L'attuazione dell'area Ce6 è subordinata alla predisposizione di P.E.C. unitario.";
- al 12° comma, dopo la dizione "- zona Ce2: realizzazione della viabilità di collegamento a via Roma", si intende aggiunta la precisazione "..e prevedere una soluzione distributiva degli accessi ai singoli lotti che non precluda l'eventuale collegamento verso l'area Ce3"; Inoltre inserire la seguente prescrizione"- zona Ce3: realizzazione unico accesso su via Torino con soluzione distibutiva interna ai singoli lotti che non precluda l'eventuale collegamento con l'area Ce2".

Il Dirigente del Settore
arch. Leonello SAMBUGARO

ALLEGATO B.

REGIONE PIEMONTE

Direzione PROGRAMMAZIONE STRATEGICA, POLITICHE TERRITORIALI ED EDILIZIA

Settore Valutazione di Piani e Programmi

DETERMINAZIONE NUMERO: 587 DEL: 19.09.2011

Codice Direzione: DB0800 Codice Settore: DB0805

Legislatura: 9 Anno: 2011

Oggetto

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di valutazione - Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 Parte II - Titolo I D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008 - Comune di Varisella (TO) - Variante di revisione del P.R.G.C., L.R. n. 56/1977. Pratica A90444.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS, tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il Comune di Varisella, Autorità procedente, ha adottato la Variante in oggetto nella versione preliminare con DCC n. 32 del 16.11.2007;

in relazione alle procedure di Valutazione ambientale strategica, la Variante si colloca, quindi, come fase procedurale nel regime transitorio in quanto il progetto preliminare di piano è stato adottato in data 16.11.2008, in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, ma prima che la Regione con DGR n. 12-8931 del 9.6.2008, definisse le modalità procedurali di applicazione dell'art. 20 della l.r. 40/98;

il Comune di Varisella, ha adottato la Variante di Revisione del P.R.G.C. nella versione definitiva con D.C.C. n. 4 del 9.02.2009;

la pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al Processo di delega per il Governo del Territorio, è stata ritenuta completa e procedibile a partire dal 31.03.2010;

la Regione, Autorità competente per la VAS per l'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale per il Piano in oggetto, ha attivato l'istruttoria dell'Organo tecnico regionale;

La relazione dell'OTR VAS è stata predisposta con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale (Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente, prot. n. 9150/DB10.02 del 18 Maggio 2011);

visti i contenuti del Piano e le analisi ambientali effettuate nei documenti "Analisi di compatibilità ambientale del PRGC" e " Relazione di Valutazione Ambientale Strategica" parti integranti del Piano, documentazione in base alla quale si è svolta la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale , che hanno evidenziato possibili effetti significativi sulle componenti ambientali, anche in relazione al contesto territoriale e paesaggistico interessato e fornito osservazioni e indicazioni tecnico-operative finalizzate a prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti e ricadute che il Piano potrebbe determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

ritenuto necessario che l'Autorità procedente, ai fini della compatibilità ambientale del Piano, faccia proprie le osservazioni e indicazioni tecnico-operative riportate nella "Relazione dell'Organo Tecnico regionale per la VAS" (prot. int.n.845/DB0805 del 15/09/2011), parte integrante alla presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale,

IL DIRIGENTE

visti:
- il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la deliberazione Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la legge regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati
- gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

DETERMINA

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni ,così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico regionale allegata al presente provvedimento quale parte integrante, che dovranno essere recepite dall'Autorità procedente nelle successive fasi di definizione del Piano, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate nel processo di valutazione;

2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente provveda alla revisione del Piano secondo

quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;

3. di trasmettere al Comune di Varisella e al Settore Regionale di Copianificazione Urbanistica Provincia di Torino, copia del presente provvedimento per quanto di competenza;

4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;

5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del piano;

6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché pubblicata sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
arch. Margherita BIANCO

REGIONE PIEMONTE

Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali ed Edilizia
direzione805 @regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.piamprogr@regione.piemonte.it

Allegato

Rif. prot. int n.845/DB 0805 del 15.09.2011

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Fase di Valutazione
DIR.2001/42/CE .-D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Parte II - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008
Comune di VARISELLA (TO) – Variante di Revisione del P.R.G.C.
Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
Pratica A90444
Relazione dell'Organo Tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dell'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica della Variante di Revisione al P.R.G.C. del Comune di Varisella.

La Regione svolge le sue funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente e dal Settore Valutazione Piani e Programmi della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

1.1 La VAS nel processo di formazione del piano

La Variante in oggetto, essendo stata adottata nella sua versione preliminare fra il 31.07.07 e il 12.06.08 (e quindi anteriormente alla D.G.R. del 12 giugno 2008), è da considerarsi procedura in regime transitorio. In virtù di ciò, si applica quanto previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 che stabilisce che i procedimenti in corso "*devono essere conclusi seguendo le nuove disposizioni compatibilmente con le fasi procedurali già attuate*", ovvero sono fatti salvi tutti i documenti prodotti e gli atti compiuti tra il 31 luglio 2007 e la data di pubblicazione della citata D.G.R. Pertanto il processo valutativo avviato "in corso d'opera" si

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011 4321448
Fax 011 4325870

rapporta rispetto alle fasi procedurali già espletate, adattandosi e configurandosi come strumento di supporto in grado di accompagnare l'iter procedurale per quanto riguarda l'analisi degli aspetti ambientali".

Il Comune di Varisella ha adottato la Variante in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n. 32 del 16.11.2007 e quella definitiva con D.C.C. n. 4 del 9.02.2009 corredata dagli elaborati "Analisi di compatibilità ambientale del PRGC. Relazione agro-forestale" e 1/b "Relazione di Valutazione Ambientale Strategica". La variante è stata trasmessa a questa amministrazione in data 4.06.2009 (Prot. Gen. Regione Piemonte n. 23871) ed è stata resa disponibile per l'istruttoria in data 31.03.2010.

1.2 elaborati di piano

Ai fini della procedura di VAS sono stati esaminati specifici elaborati inerenti il processo di VAS e nello specifico sono di seguito elencati:

- Certificazione dell'iter di formazione del progetto definitivo
- Relazione illustrativa
- Analisi di compatibilità ambientale del PRGC. Relazione agro-forestale
- 1/b "Relazione di Valutazione Ambientale Strategica"
- Norme tecniche di attuazione

unitamente alla documentazione relativa al progetto definitivo di Variante di Revisione del P.R.G.C. di Varisella.

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale - Settore Compatibilità ambientale e Procedure integrate della Direzione Ambiente, prot. 9150./DB10 02 del 18.05.2011 e pervenuto in data 23.05.2011.

2. SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO CON EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Di seguito vengono riportati, così come descritti nella Relazione illustrativa, gli obiettivi della Variante di Revisione del Piano che potrebbero avere effetti rilevanti in relazione alle peculiarità ambientali che caratterizzano il territorio comunale:

1. adeguare il vigente P.R.G.C. alle più recenti normative in materia di Edilizia e a strumentazione di livello sovracomunale, tra cui il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento, il P.A.I., la normativa in materia di commercio e in materia di inquinamento acustico;
2. ridefinire la perimetrazione delle zone destinate all'insediamento delle residenze, stralciando le potenzialità edificatorie su quelle aree nelle quali l'indagine geologica ha riscontrato delle criticità, ridistribuendo la volumetria residua su aree di frangia e introducendo alcune nuove zone di espansione (aree Ce);
3. ridefinire il testo delle Norme Tecniche di Attuazione;
4. localizzare le aree destinate ad impianti tecnologici (It);
5. migliorare la viabilità di accesso e la disponibilità di aree per la sosta nei Nuclei e nelle Borgate decentrati;

6. uniformare la nomenclatura delle aree per servizio pubblico, con l'obiettivo primario di incrementare le zone destinate a parcheggio anche nel concentrico oltre che in alcune borgate, così come delle zone a verde pubblico.

Inoltre la variante prevede di:
- ridefinire gli indici residenziali e i parametri di densità edilizia;
- introdurre un vincolo di inedificabilità per le aree agricole adiacenti agli insediamenti residenziali al fine di impedire la compromissione di tali aree e garantire l'eventuale futura espansione dei nuclei abitati (aree Ep).

Dalla Relazione si evince che le aree Ce "sono localizzate in aree di classe di pericolosità geologica II" e che "alcune aree di espansione vigenti sono state in conseguenza soppresse data la classe di pericolosità geologica inadeguata". Inoltre, "le nuove aree di espansione "Ce" definite nella Revisione in parte derivano da aree già classificate nel vigente come aree di espansione (Ce1 e Ce2), in parte da zone precedentemente agricole (Ce3, Ce5, Ce6, Ce7) o di servizio pubblico (Ce4)". Sono individuate le zone di urbanizzazione differita Ud1 e Ud2, nuove aree di parcheggio pubblico (aree S27, Via Roma, S17, S18, S21, S22, S23), e sono perimetrati ed identificati gli impianti tecnologici "It" quali depuratori (It1, It3), cimitero (It2), debatterizzatore e impianto di filtrazione (It4), nonché le captazioni ad uso idropotabile.

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

3.1 Completezza della documentazione trasmessa

Il Documento di Analisi di compatibilità ambientale non è accompagnato/integrato né dalla Sintesi in linguaggio non tecnico comprensibile anche da parte del pubblico, come richiesto dalla lettera i) dell'Allegato VI del D.lgs. 152/2006, né dal Piano di Monitoraggio, né dalla relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano, da supporto per la stesura della Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità Competente.

3.2 Corrispondenza con art. 20-all.F L.R. n. 40/98 e con all. VI del D.Lgs 152/2006

Si sottolinea che l'elaborato "Analisi di compatibilità ambientale del PRGC".-Relazione agro-forestale e la "Relazione di Valutazione Ambientale Strategica", così come predisposta dall'Autorità proponente la Variante, non è conforme alla normativa in vigore alla data di adozione del preliminare di piano (art. 20-all.F L.R. n. 40/98) né a quella subentrata (allegato VI del D.lgs. 152/2006 e DGR n. 12-8931/2008).

Nello specifico si segnala quanto segue:
Innanzitutto gli elaborati sopracitati non presentano un'esaustiva analisi del contesto territoriale e ambientale di riferimento e appaiono succinti e scarni di dati, non desumibili peraltro da ulteriori elaborati del piano (ad es. la Relazione Illustrativa). Inoltre pur richiamandoli esplicitamente, la Analisi di compatibilità ambientale. non risulta completa e adeguatamente approfondita rispetto ai contenuti dell'allegato F della L.R. 40/98.

La "Relazione di Valutazione Ambientale Strategica" infatti, non esplicita:

a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente;
b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;
c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;
g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma.

In particolare, di fatto, non è stato analizzato il contesto territoriale al fine di evidenziare possibili criticità del territorio né le caratteristiche ambientali delle aree che possono essere significativamente interessate dal piano.
Tali informazioni avrebbero dovuto essere integrate, specificando, in particolare, gli usi in atto (ad esempio, per le aree libere, i tipi di colture, la caratterizzazione della copertura forestale), la classe d'uso dei suoli, le possibili interferenze con il reticolo idrografico superficiale e sotterraneo, le eventuali interferenze con le Aree Sensibili (vincoli ambientali e paesaggistici, fasce di rispetto, suoli ad elevata permeabilità etc.) e con i corridoi ecologici, la dotazione infrastrutturale e la sua capacità a reggere il carico insediativo.
La "Relazione di Valutazione Ambientale Strategica" non riporta neppure i risultati delle analisi svolte sugli aspetti geomorfologici e sul reticolo idrografico, le valutazioni sul rischio idrogeologico e sismico, che hanno fortemente orientato e condizionato il disegno e le norme di piano, tanto che la suddivisione in zone omogenee del territorio comunale corrisponde agli esiti dello studio del rischio idrogeologico, mentre non trovano adeguata considerazione le tematiche ambientali, ecosistemiche, paesaggistiche, l'uso dei suoli, le caratteristiche insediative e la matrice storica degli insediamenti urbani e del paesaggio agrario, etc.

3.3 Coerenza esterna

Il piano avrebbe dovuto sviluppare maggiormente la coerenza con altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinata , oltre che tenere conto di eventuali studi già effettuati sull'area.
La coerenza esterna affrontata nella Relazione generale è basata sul PTR, sul PTCP della Provincia di Torino e sul P.A.I. La Relazione agro-forestale prende inoltre in esame la normativa in materia di Siti di Interesse Comunitari, il Piano Forestale Territoriale e la Cartografia d'uso del suolo. L'analisi avrebbe dovuto comprendere anche gli strumenti pianificatori sovraordinati e di settore di seguito riportati:

- Nuovo Piano Territoriale Regionale approvato con DCR n. 122-29783 in data 21 luglio 2011 dal Consiglio Regionale;
- Piano Paesaggistico Regionale adottato con DGR n. 53-11975 del 04.08.2009;
- Piano di Tutela delle Acque;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- Piano Regionale per il Risanamento e la qualità dell'Aria;
- Piano Faunistico-venatorio Regionale.

3.4 Coerenza interna

Analoghe considerazioni valgono per l'analisi di coerenza interna, anch'essa non affrontata. Si ricorda che detta analisi deve consentire di valutare se le azioni e le scelte di piano, comprese quelle compensative e mitigative, siano coerenti con gli obiettivi prefissati e se dette azioni trovino corrispondenza con le Norme Tecniche di Attuazione del piano,

evidenziando, in caso di incongruenza o conflitto tra obiettivi, quali siano le priorità che il piano stabilisce e quali siano le azioni di mitigazione e compensazione previste per garantire la sostenibilità ambientale.

3.5 Valutazione alternative

La Relazione generale afferma che "Nel complesso non si evidenziano particolari impatti negativi sulle componenti ambientali presenti sul territorio comunale e la valutazione di compatibilità è positiva". Analoghe conclusioni sono presenti nella Relazione agro-forestale.
Tuttavia, considerando che l'analisi non ha preso in considerazione in maniera soddisfacente tutte le componenti ambientali interessate, l'affermazione sembra non supportata dalle necessarie valutazioni.
Inoltre, non sono state analizzate alternative alle previsioni di Piano effettivamente scelte. Infatti, la Relazione agro-forestale avrebbe dovuto analizzare una serie di alternative di Piano e valutarne gli effetti (mettendo in evidenza tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) al fine di consentire la scelta della soluzione meno impattante.

3.6 Misure di compensazione ambientale e mitigazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano .

L'Analisi di compatibilità ambientale del PRGC non fornisce alcuna indicazione relativamente alle misure di compensazione ambientale e di mitigazione. Come previsto invece dal D.Lgs. 152/2006 (All.VI, lettera g.) e già dalla L.r. 40/1998 (All.F), è necessario individuare misure che consentano di impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sulle diverse componenti ambientali in conseguenza dell'attuazione del Piano.
Si ricorda di individuare, come misure di compensazione, azioni di natura ambientale (ad es. creazione di aree a potenziamento della rete ecologica locale, recupero di aree degradate, rinaturalizzazione di aree dismesse, contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, idoneo inserimento rispetto al contesto interessato, tecniche di costruzione ecocompatibili, valorizzazione ambientale ecc).

A tal fine si suggerisce di tenere in considerazione anche gli elementi descritti nel precedente paragrafo "Rete ecologica" e l'importanza di prevedere e indicare nella normativa di piano una percentuale di superficie da mantenere permeabile che si potrebbe riferire a circa il 30% della superficie totale di ciascun ambito individuato per le nuove destinazioni d'uso.
Si richiede, altresì, ché gli interventi di mitigazione/compensazione siano localizzabili sul territorio tramite idonee cartografie e che per tali misure sia opportuno prevedere adeguati strumenti di monitoraggio.

In particolare per quanto attiene le misure di compensazione degli interventi che potrebbero interferire con aree a bosco si ricorda che:
- l'individuazione delle aree boschive deve fare riferimento allo stato di fatto dei luoghi, come indicato dal D.Lgs 227/01 e s.m.i art. 4 e dalla L.R. 4/09 e s.m.i artt. 3 e 19 ed è indipendente sia dal tipo di classificazione catastale, sia dalle indicazioni di piano regolatore;

- le misure di compensazione previste dalle precitate norme nazionali e regionali, dovranno risultare coerenti con gli standard per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/04;
- qualora i terreni boscati, interferiti dalle nuove previsioni, ricadano in ambiti soggetti a vincolo idrogeologico, la cauzione e le compensazioni previste dalla L.R. 45/89, artt. 8 e 9 sono da considerarsi integrative e non sostitutive di quanto previsto dalle citate normative paesaggistiche e vanno quindi applicate di conseguenza;
- le misure di compensazione paesaggistica e ambientale sono da ritenersi integrative e non sostitutive degli interventi di compensazione ai sensi della normativa forestale (D.Lgs 227/01 e L.R. 04/09) e sono stabilite in sede di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche da parte dei competenti uffici.

3.7 Consultazioni e sintesi non tecnica

Si rileva che le consultazioni dei soggetti competenti in materia ambientale non sono state effettuate, nonostante con nota del 26 Marzo 2008, prot. N. 7585/AMB/10.00, degli Assessorati Ambiente e Politiche Territoriali, avente ad oggetto Disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Applicazione ai procedimenti in corso di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici, gli enti locali fossero stati informati come procedere con i piani che al 31 luglio 2007 non fossero ancora pervenuti all'adozione del progetto preliminare. In merito alla Sintesi non tecnica si rileva che non è stata elaborata.

***3.8* Relazione sul processo di valutazione**

Come evidenziato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 il progetto definivo trasmesso alla Regione deve essere comprensivo di una relazione che evidenzi e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano. Si rileva in proposito, che il piano in oggetto non è stato accompagnato dalla relazione di cui sopra.
Tale relazione dovrà illustrare in che modo gli aspetti ambientali siano stati presi in considerazione nel piano e di come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato alla luce delle alternative possibili individuate.
I contenuti della relazione, costituiranno la base per la Dichiarazione di Sintesi che, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, l'Autorità Competente dovrà stilare e approvare unitamente al piano.

3.9 Piano di monitoraggio

Relativamente al Piano di Monitoraggio ambientale si sottolinea che non è stato elaborato e che andrà predisposto.
Considerato che il D.Lgs. 152/2006 (All.VI, lettera i.) prevede che il "*Rapporto Ambientale*" contenga la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio degli impatti ambientali conseguenti alle azioni di Piano, si richiede al Comune di impegnarsi, con un articolo delle NTA, a prevedere un Piano di monitoraggio che accompagni lo strumento urbanistico in fase attuativa al fine di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e per la conseguente adozione di misure correttive.
L'art.18 del D.lgs.128/10, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, dispone che il monitoraggio sia effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente, le quali possono avvalersi dell'aiuto delle agenzie ambientali, e che devono essere individuate le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Gli indicatori selezionati dovranno essere preferibilmente misurabili, evitando il ricorso a indicatori di tipo qualitativo, aggiornabili con una frequenza idonea ad evidenziare le trasformazioni indotte dall'attuazione del Piano e, dove possibile e significativo, dovranno fare riferimento a dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche coinvolte o già predisposti per il monitoraggio di altri piani. Dovranno, in sintesi, essere adeguati alla scala di dettaglio del piano, nonché al livello attuale di conoscenza.

Gli indicatori da individuare nel piano di monitoraggio dovranno essere in funzione dei principi di sostenibilità informatori del Piano, oltre che degli obiettivi specifici e delle azioni a essi correlate.
Si suggerisce, conseguentemente, di distinguere tra:
- indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il piano si colloca (indicatori di contesto);
- indicatori atti a valutare il livello di attuazione del piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (indicatori di attuazione).

Gli indicatori di contesto permetteranno di tenere sotto controllo l'andamento dello stato del territorio e comprendere come l'attuazione del piano si interfacci con la sua evoluzione, anche al fine di verificare la necessità di un riorientamento del piano stesso. Inoltre vanno indicate le eventuali misure correttive da adottare nell'eventualità che, in fase attuativa e gestionale, emergano effetti negativi imprevisti.

Si ricorda che il programma di monitoraggio deve anche definire le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati, nonché la periodicità di stesura di un rapporto consuntivo e deve essere pubblicato, quale fascicolo facilmente estraibile dagli elaborati di Piano, in allegato al Piano approvato. In applicazione della DGR 12-8931 del 09.06.2008, è inoltre necessario che il programma di monitoraggio individui anche le risorse, le responsabilità e i ruoli e che definisca tempi e modalità di attuazione di quanto previsto.

Al fine di perseguire il controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano in argomento, si richiede di inserire nel piano di monitoraggio (fascicolo facilmente estraibile dagli elaborati di Piano) al minimo, i seguenti indicatori:

A) Per quanto riguarda il **tema della percezione del paesaggio** è necessario individuare, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati da punti di osservazione individuati che dovrà essere, sulla base di un cronoprogramma definito, ripetuto in tempi successivi, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

B) **Per quanto attiene il consumo di suolo**, gli indicatori di seguito riportati sono finalizzati a monitorare in maniera univoca il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, con particolare riferimento alle prime tre classi di capacità d'uso.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua (m2) Sur = Superficie urbanizzata rada (m2) Su = superficie urbanizzata totale (m2)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE	
$IF=\frac{Str^2}{\sum a_n}$	a_n = Area del frammento (m2) Str = Superficie territoriale di riferimento (m2)
Descrizione	Rapporto tra la superficie territoriale di riferimento al quadrato e la sommatoria delle aree dei frammenti al quadrato
Unità di misura	Adimensionale
Commento	Consente di individuare quei territori in cui la frammentazione ha

	raggiunto dei valori critici Misura il grado di suddivisione di un territorio, rispetto al quale si vuole calcolare il grado di frammentazione, tenendo conto delle dimensioni e del numero dei frammenti generati da processi di urbanizzazione e infrastrutturazione. I valori dell'indice aumentano all'aumentare della suddivisione del territorio e al diminuire delle dimensioni dei frammenti

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA	
CSP = (Sp/Str)/100	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie artificializzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II o III, consumata dall'espansione della superficie artificializzata e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie artificializzata a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III oppure sommando i valori di consumo delle tre classi

4 - ANALISI DELLE AZIONI DI PIANO E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Si riporta di seguito l'analisi delle diverse azioni di Piano relativamente agli effetti sulle componenti ambientali interessate e alla gestione di determinate tematiche ambientali.

Aspetti Ambientali

4.1 Popolazione

Secondo i dati Istat, al gennaio 2010 il Comune di Varisella contava 822 abitanti residenti. La Relazione generale dichiara che la popolazione residente è progressivamente aumentata dai 581 abitanti degli anni '50 con un incremento negli ultimi anni dovuto principalmente al movimento migratorio, e stimerebbe la Capacità Insediativa Residenziale Teorica della Revisione al P.R.G.C. in quasi 1400 abitanti. Nonostante i flussi turistici ipotizzati, tale previsione sembra sovradimensionata.

Si sottolinea a tal proposito che la corretta analisi degli andamenti demografici sul territorio comunale ai fini del processo di valutazione ambientale riveste un ruolo fondamentale. Infatti, il tematismo "Popolazione" dovrebbe essere considerato sia per valutare i possibili impatti negativi delle previsioni di Piano sulla salute umana, sia per verificare la sostenibilità ambientale delle stesse scelte di piano. Sarebbe quindi stato necessario approfondire maggiormente le ricadute ambientali dovute all'aumento di popolazione sul territorio comunale in funzione delle necessità di nuovi servizi e dei problemi indotti, per esempio, da smaltimento rifiuti e aumento del traffico veicolare.

Si ricorda inoltre l'importanza prioritaria di prevedere e attuare politiche che favoriscano il recupero del patrimonio edilizio già esistente e, solo successivamente, prevedere nuove

aree residenziali, che comportano necessità di ulteriore nuova viabilità e adeguamento delle infrastrutture tecnologiche. Tale scelta eviterebbe tra l'altro ulteriore consumo di suolo.

4.2 Biodiversità ed ecosistemi

La perdita di biodiversità è influenzata dall'alterazione e distruzione degli habitat, dall'inquinamento (dell'aria, delle acque), dall'occupazione di spazi liberi, dalla frammentazione del territorio derivante dalle infrastrutture lineari, dalle colture intensive, dagli effetti dannosi e/o di disturbo generati dall'esercizio delle attività umane. Ai sensi della l.r. 19/09, art.18, i comuni saranno attivamente coinvolti nella valorizzazione della biodiversità col fine di perseguire uno sviluppo equilibrato del tessuto urbano, extraurbano, rurale e della comunità ivi residente.
Sarà quindi necessario quantificare la perdita di ecosistemi naturali o seminaturali e individuare opportune azioni di mitigazione e compensazione ambientale, opportunamente richiamate nelle NTA.

Rete ecologica

I Piani locali, mediante studi sulla biodiversità del loro territorio, possono contribuire significativamente all'individuazione di nodi e corridoi ecologici che, esterni ad aree protette e alle aree della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare continua e per il loro ruolo di raccordo sono di collegamento funzionale e costituiscono elemento essenziale per il mantenimento delle aree di distribuzione geografica delle specie selvatiche, sia stanziali che migratorie.
Secondo il Piano Paesaggistico Regionale, adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009, il territorio comunale di Varisella risulta interessato da aree cosiddette di "nodi principali" della rete ecologica regionale, da aree di "contesto dei nodi", da aree di discreta continuità naturale da mantenere e monitorare, nonché da un corridoio ecologico da mantenere in corrispondenza del "Rio del Lupo".
Si invita quindi ad individuare le opportunità per la valorizzazione delle reti ecologiche locali, prendendo in considerazione tutte le previsioni di Piano nel loro complesso, anche ai fini delle azioni di mitigazione e compensazione ambientale.

SIC e Aree naturali protette

Una parte del territorio del Comune di Varisella è compresa all'interno del SIC IT 1110008 "Madonna della Neve sul Monte Lera", caratterizzata dalla presenza della specie floristica endemica Euphorbia gibelliana.
Dalla relazione "Analisi di compatibilità ambientale" presentata risulta che le previsioni della variante di revisione non interessano il territorio compreso nel Sito di Importanza Comunitaria, di conseguenza non vi dovrebbero essere impatti o interferenze con le componenti naturalistiche che caratterizzano il sito.
Occorre precisare che il territorio del suddetto SIC è anche interessato dalla Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera, istituita con l.r. 9.12.1982, n. 39 con finalità conservazionistiche analoghe a quelle del SIC.
Si segnala inoltre che nella suddetta relazione e nella relazione generale non è indicata la presenza, nel territorio comunale, di una porzione del pre-Parco del Parco regionale La Mandria, area protetta istituita con l.r. 21.08.1978, n. 54.
La presenza delle due aree protette dovrebbe essere citata all'interno delle Norme di Attuazione, in particolare all'art. 22.3, in quanto ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 si

tratta di aree tutelate per legge quali beni paesaggistici; entrambe le aree protette dovrebbero essere indicate nella cartografia.
L'art. 22.4 delle NTA rinvia correttamente al Piano d'Area del Parco regionale La Mandria, che sostituisce lo strumento urbanistico all'interno dell'area protetta.
Si ritiene pertanto che, vista l'assenza di previsioni di trasformazione del territorio nel SIC e nelle zone limitrofe, lo strumento urbanistico possa ritenersi compatibile con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali del Sito Rete Natura 2000, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97; risulta inoltre compatibile con il Piano d'Area del Parco regionale La Mandria.
Si segnala infine la necessità di inserire, nelle Norme di Attuazione della Variante, una disposizione che preveda l'obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti degli interventi suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC.

Aree boscate
Nelle NTA sarà necessario adeguare l'art. 20.3 c.2 e c.3, nonché l'art. 22.3, ai sensi della l.r. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" che, all'art. 19, commi 1 e 2, disciplina i criteri circa le trasformazioni del bosco, così come definito dall'art. 3, in aree ad altre destinazioni d'uso: "costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato ad una utilizzazione del suolo diversa da quella forestale". La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici – Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27". Nel caso in cui tale autorizzazione sia concessa, sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.
In particolare, le aree sulle quali è necessario verificare l'eventuale interferenza con le aree boscate risultano essere:
- l'area a servizi S13, le aree destinate a parcheggio S17 ed S18 situate in loc. Moncolombone, l'area S11 in loc. Baratonia destinata anche a parcheggio, che sembrano essere interessate da zone boscate con presenza di querceti di rovere.
Inoltre, considerata la necessità di interventi a fronte dei dissesti che minacciano l'abitato di Varisella e le zone limitrofe – come affermato nella Relazione agro forestale – si ricorda di inserire nelle NTA una disposizione per privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

4.3 Qualità dell'aria
Si ricorda che il 21 novembre 2002 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 47 la D.G.R. n. 14-7623 dell'11 novembre 2002, Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione". Il Comune di Varisella ricade in "Zona di Mantenimento di Torino"; tale "zona" comprende le porzioni di territorio piemontese finalizzate a preservare e conservare la qualità dell'aria laddove i livelli degli inquinanti non comportano il rischio di

superamento dei limiti e degli obiettivi stabiliti e recepiti in sede nazionale con il DM 60/2002 e non presenta, pertanto, criticità di rilievo.
In vista dei possibili aumenti del flusso turistico conseguenti all'incremento della residenzialità anche a fini turistici, sarebbe risultato tuttavia necessario valutare gli eventuali effetti negativi sulla qualità dell'aria derivanti dall'incremento dei flussi di traffico conseguenti alla Variante al PRGC, in particolare nella fase di attraversamento degli abitati.

4.4 Risorse idriche

Utilizzo della risorsa idrica

L'art. 157 del D.lgs. 152/2006, pur dando facoltà agli enti locali di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, prescrive che venga precedentemente richiesto il parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

Scarichi di acque reflue

In relazione all'incremento delle unità abitative e delle altre tipologie di insediamenti, si ricorda di tenere in considerazione i contenuti del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 13/03/2007 n. 117-10731, nonché i provvedimenti di pianificazione emanati dall'autorità d'Ambito di appartenenza in materia di servizio idrico integrato. In generale è necessario prevedere l'allacciamento alla pubblica fognatura delle nuove utenze, provvedendo alla pianificazione di reti fognarie laddove non siano già presenti, e valutare la compatibilità di quelle esistenti rispetto ai carichi idraulici presunti.

Impianti di depurazione di acque reflue

E' necessario verificare la coerenza dell'art. 21.3 delle NTA della Variante in esame ("Area di rispetto dell'impianto di depurazione") con l'art. 31 del già citato Piano di Tutela delle Acque.

Acque sotterranee

Ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.R. n. 22 del 30 aprile 1996 è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra l'acquifero superficiale e quello in pressione (profondo), contenente acque riservate prioritariamente al consumo umano. L'eventualità di comunicazione tra le falde ospitate nei due acquiferi potrà essere ridotta o resa nulla, per le opere in sotterraneo delle nuove edificazioni, attenendosi alle indicazioni presenti nella carta della base dell'acquifero superficiale allegata alla D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 così come previsto dall'art. 37 del Piano di Tutela delle Acque. Sarà pertanto opportuno che le NTA prevedano sia dei riferimenti alle tipologie di fondazione più idonee sia alla programmazione di qualsivoglia opera in sotterraneo al fine di evitare il superamento della base dell'acquifero superficiale.
Inoltre si rimanda al programma di dismissione delle captazioni/ridefinizione delle aree di salvaguardia, di cui all'art. 25 delle NTA del PTA.

Captazioni idropotabili

Si ricorda che la Regione Piemonte ha predisposto il regolamento regionale 15/R del 2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 11 dicembre 2006 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R.P. n. 50 del 14 dicembre 2006, le cui

disposizioni si applicano a tutte le captazioni d'acqua al consumo umano erogate a terzi mediante impianti d'acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.
Il regolamento prevede la graduazione dei vincoli e limitazioni d'uso del suolo stabiliti in maniera più efficace e coerente con le reali condizioni locali ed in particolare disciplina le attività agricole ammissibili all'interno delle aree di salvaguardia in funzione delle condizioni idrogeologiche e pedologiche delle aree circostanti le captazioni, prevedendo la predisposizione di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari (PUFF), ove necessario.
È inoltre previsto che le Autorità d'Ambito ed i Gestori del Servizio Idrico Integrato definiscano un programma di adeguamento delle opere di captazione esistenti sul territorio regionale, in modo da superare l'attuale approccio dell'analisi della singola captazione a vantaggio di una pianificazione complessiva a scala d'ambito territoriale ottimale, meglio rispondente all'esigenza di garantire una efficace azione di prevenzione del rischio d'inquinamento e allo stesso tempo di graduare e ottimizzare i vincoli territoriali all'interno delle aree di salvaguardia e, di conseguenza, l'uso del territorio e le destinazioni urbanistiche a questo collegate.
In assenza dell'individuazione delle aree di salvaguardia tramite specifico provvedimento da parte della Regione, le stesse aree restano definite con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale. A tal proposito si evidenzia che l'articolo 11, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 prevede che "Per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa".
La revisione delle aree di salvaguardia può essere predisposta solo successivamente all'approvazione dell'Autorità Regionale competente; pertanto le modificazioni delle suddette aree di salvaguardia potranno essere applicabili esclusivamente al termine dell'istruttoria regionale come previsto dal regolamento regionale 15/2006.

E' quindi necessario adeguare l'art. 21.4 delle NTA "Fasce di rispetto delle opere di presa di acquedotti e dalle vasche di accumulo di acqua potabile" alla normativa di cui sopra.

Acque meteoriche

Ai fini di un corretto deflusso delle acque meteoriche, sia dal punto di vista dei tempi di corrivazione sia dal punto di vista della decantazione chimico/fisica, è necessario prevedere vasche di raccolta di idonea ed efficace volumetria, in particolare nelle aree di in cui è prevista concentrazione di traffico veicolare o la possibilità di sversamenti nelle aree destinate ad attività artigianali e produttive (D.P.G. 20-02-2006, n. 1/R).

Per le nuove trasformazioni urbanistiche occorre inoltre prevedere, nelle Norme tecniche di attuazione, un richiamo alla necessità di adottare adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 comma 2 del D.lgs. 152/2006: "Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è

subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili."

4.5 Suolo

Secondo la Carta di capacità d'uso dei suoli del Piemonte. Regione Piemonte-IPLA, 2010, ai fini dell'utilizzo agricolo il territorio del Comune di Varisella è caratterizzato principalmente da suoli in classe 6, e da limitate zone in classe 3, 2, 4 e 5 concentrate in aree adiacenti al concentrico e nelle propaggini orientali del territorio comunale.

Viste le caratteristiche del territorio in oggetto, risulta necessario valutare l'opportunità di mutare la scelta delle localizzazioni proposte sia nelle aree in classe 2, che rappresentano ovviamente le zone più produttive dell'intero territorio comunale, sia nelle aree in classe 4 che, se pur con evidenti limitazioni che restringono la scelta delle colture, potrebbero offrire condizioni propizie per un'agricoltura di nicchia capace di acquisire una propria economicità, soprattutto se collegata alla fruizione turistica. Si sottolinea quindi l'importanza di evitare il consumo irreversibile di suolo in tali aree.

In generale è in ogni caso auspicabile un'attenzione particolare affinché sia evitata l'espansione su aree di territorio libero, anche in coerenza con gli orientamenti regionali sulla necessità di ridurre il consumo di suolo e la diffusione urbana. In particolare è opportuno escludere nuovi ambiti urbanistici di espansione dispersi sul territorio libero – non urbanizzato - o allineati lungo gli assi stradali e, al contrario, perseguire l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero.

Il Piano prevede aree di espansione **"Ce1...8"** per 78033 mq. di superficie territoriale e nuove aree ad urbanizzazione differita **"Ud1- Ud2"** per 40275 mq .

In particolare, anche in base alla Carta di capacità d'uso dei suoli del Piemonte, le aree maggiormente critiche risulterebbero le seguenti aree residenziali:

- area di espansione Ce5 e annessa fascia destinata a parcheggio, adiacente all'esistente area a servizi S14, prevista su suoli di classe 4 e in parte in classe 2; tale area, affacciata su aree libere, rischia di favorire in futuro un'espansione che connette i Nuclei Goccio, Cagliotti e la Borgata Costa;
- aree di espansione Ce4, Ce7 e area di urbanizzazione differita Ud1, previste su suoli in classe di capacità d'uso 2;
- area di completamento C1 in loc. Crosa, prevista in classe d'uso 2 nonché in area adiacente al Torrente Ceronda.

Si nota in ogni caso una previsione di aree di nuovo impianto molto consistente, con una conseguente potenziale massiccia occupazione di suolo, in particolare relativamente alle aree di espansione Ce2, Ce3, Ud1, Ud2, Ce6; in particolare la previsione delle aree Ce2 e Ce3 impone la realizzazione di nuova viabilità che determina ulteriore frammentazione del territorio e andrebbero proprio ad occupare aree libere e allineate sugli assi stradali:

- la proposta insediativa relativa all'area di espansione Ce3 localizzata a monte della Via Montelera, propone l'utilizzo di porzioni di territorio ancora integre e comporterebbe l'apertura di nuovi fronti di edificazione. Anche in carenza di analisi finalizzate a valutare la portata degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione dell'area Ce3, pare necessaria la

riconsiderazione di tale previsione al fine di valutarne l'effettiva necessità, verificarne le effettive ricadute ambientali e individuare le possibili compensazioni e mitigazioni;
- l'ambito **Ud 1** ad "urbanizzazione differita" interessa porzioni di territorio comunale ancora integre e non compromesse, tale scelta dovrebbe essere confrontata con il dimensionamento del piano.

Rispetto alla previsione **di nuovi tratti di viabilità comunale** si richiede che venga approfondita la valutazione degli effetti ambientali della strada proposta tra le due aree **Ce2** e **Ce3**; analisi e approfondimenti finalizzati a valutare l'effettiva necessità/opportunità di tale previsione.
Più nel dettaglio dovranno essere valutate le ricadute su:

- consumo e impermeabilizzazione del suolo;
- interferenza con aree a elevata naturalità (corridoi ecologici, macchie di vegetazione, ...);
- interferenza con il reticolo idrografico;
- interferenza con segni connotanti e permanenze del paesaggio di matrice storica;
- interferenza con scorci visivi, quinte panoramiche e elementi puntuali di pregio.

Nel caso di conferma della previsione dovranno essere individuate misure compensative e mitigative e conseguenti indicazioni normative che tengano in conto le caratteristiche del contesto ambientale interessato.

Inoltre sembra non opportuno introdurre un vincolo di inedificabilità per le aree agricole adiacenti agli insediamenti residenziali (aree Ep di "protezione degli insediamenti") finalizzate a garantire l'eventuale futura espansione dei nuclei abitati, in quanto proprio la zona orientale del concentrico interessata da tali destinazioni risulta essere la più produttiva di tutto il territorio comunale dal punto di vista agricolo (classi di capacità di uso del suolo 2 e 4).

Per quanto riguarda le aree destinate a parcheggio o pavimentate, sia private sia pubbliche, le NTA dovrebbero contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (marmette autobloccanti forate etc.), preferendo, comunque, soluzioni a basso impatto ambientale che garantiscano la permeabilità del suolo (sterrati inerbiti e parcheggi su prato armato, la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone, ecc.).

Si nutrono alcune perplessità sulla scelta localizzativa dell'area a parcheggio in progetto **S18** ubicata in prossimità del Nucleo Moncolombone, si ritiene necessario l'approfondimento valutativo dell'effettiva necessità di tale previsione in ambito di particolare pregio paesaggistico-ambientale.

4.6 Rifiuti

Si segnala che, secondo i dati di raccolta differenziata dei rifiuti relativi all'anno 2009 (Sistema Informativo Regionale Rifiuti), per il Comune di Varisella la raccolta differenziata risulta pari al 54,9%, traguardo inferiore rispetto all'obiettivo minimo del 65% definito dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.
E' quindi particolarmente necessario conformare il Piano con le indicazioni e previsioni contenute nei documenti programmatori regionali e provinciali (es. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, Programmi Provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani) e di prevedere le misure volte a conseguire il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa

vigente. Si ricorda a tal proposito che, per favorire i servizi domiciliarizzati di raccolta differenziata (internalizzati e/o esternalizzati) l'art. 4 della Legge regionale 24 ottobre 2002 n. 24 ed i Criteri Tecnici Regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani, adottati con Deliberazione della Giunta Regionale 1 marzo 2010 n. 32-13426, prescrivono che le Amministrazioni comunali, negli strumenti di pianificazione urbanistica di competenza, prevedano, tra l'altro, la localizzazione delle infrastrutture e dei punti di conferimento necessari alla raccolta differenziata delle varie frazioni da cui sono composti i rifiuti urbani (es. isole interrate, contenitori posizionati a livello del suolo stradale, etc.).
Sarebbe inoltre opportuno prevedere delle strutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (centri di raccolta comunali o intercomunali, centri di raccolta semplificati).
Sarà quindi necessario adeguare a quanto sopra descritto l'art. 6 c.2 delle NTA.

4.7 Elettrosmog

Il territorio del Comune di Varisella è attraversato nella zona orientale da reti elettriche AT. A tal proposito, con D.G.R. 19 marzo 2007 n.19-5515, la Regione Piemonte ha indicato le linee di indirizzo per la mitigazione dei campi elettromagnetici su cui basare lo sviluppo di progetti di carattere urbanistico. In particolare si raccomanda, oltre al rispetto dei limiti fissati dalla normativa, la compatibilità con il principio della prudent avoidance così come raccomandato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) al fine di ridurre l'esposizione dei ricettori per i quali sia stata valutata l'esposizione a valori di campo magnetico compresi tra 0,5 e 3 micro tesla. In quest'ottica viene richiesto alle amministrazioni comunali di consultare il gestore della linea elettrica per l'indicazione, oltre le fasce di rispetto, delle "fasce di attenzione" ai lati dell'elettrodotto dove esse possano raccomandare l'applicazione del principio della prudent avoidance anche per la realizzazione di edifici che potrebbero sorgere al suo interno. Pertanto nello spazio circostante gli elettrodotti, dovrà essere prevista anche una fascia di ampiezza variabile in riferimento al valore del campo magnetico ricompresso tra 3 e 0,5 microtesla.
E' necessario quindi verificare l'art. 21.5 delle NTA "Fasce di rispetto degli elettrodotti" con quanto sopra.

4.8 Energia

Requisiti energetici dei fabbricati e risparmio energetico
Il Piano Energetico Ambientale Regionale (approvato con D.C.R. n. 351-3642 del 3 febbraio 2004) e la Relazione Programmatica sull'Energia (approvata con la D.G.R. n. 30-12221 del 28 settembre 2009) prevedono: la diversificazione delle risorse energetiche e l'incremento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili quali impianti a biomassa, solari termici, fotovoltaici, idroelettrici, eolici e geotermici a bassa entalpia; lo sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento, nonché di altre tecnologie per l'ottimizzazione energetica; la gestione della domanda di energia attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, con particolare attenzione al settore civile.
A tale scopo, nelle NTA del Piano devono essere previsti alcuni requisiti di risparmio energetico per gli edifici di nuova costruzione (residenziale, commerciale, produttiva). Tali requisiti devono rispettare quanto disciplinato dalla l.r. n. 13 del 28 maggio 2007 recante "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia" e le disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari adottate dalla Giunta regionale con delibera n. 45-11967 del 4 agosto 2009. La D.G.R. n. 45-11967 del 4 agosto 2009 prevede fra l'altro l'installazione di impianti solari termici, impianti per la

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e serre solari, sia in edifici di nuova costruzione, sia in edifici esistenti in caso di loro ristrutturazione o inserimento dell'impianto termico. Inoltre il suddetto provvedimento regionale definisce: i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche per quanto riguarda le prestazioni energetiche degli involucri edilizi, sia in occasione di nuova costruzione che di interventi di ristrutturazione edilizia o di manutenzione; i requisiti minimi prestazionali degli impianti termici da installarsi in edifici nuovi o esistenti (cfr. 1.4, 1.5, 1.6 e Allegati 1, 2, 4, 5). Pertanto dovranno essere previste norme che assicurino il rispetto di tali requisiti.

Impianti fotovoltaici a terra

L'art. 17 ("Impianti tecnologici") comma 5 delle NTA dichiara che "Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di protezione del territorio e di salvaguardia dei beni culturali e ambientali, sono altresì ammissibili in tutte le zone del PRGC, ad esclusione dei Nuclei di Antica formazione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili". A tal proposito si ricorda che, nella scelta di aree o siti per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, si deve far riferimento alla D.G.R. n. 3-1183 del 14-12-2010, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al B.U.R.P. n. 50 del 16-12-2010, dove sono state individuate le aree e i siti non idonei ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10-9-2010.

4.9 Aree estrattive

Esaminando gli ecosistemi della valle chiusa di Varisella, di cui Monte Bernard è parte, si riscontrano ambiti con caratteristiche floro-faunistiche-ambientali integre e di pregio. Si rileva inoltre la presenza nel versante della riserva Regionale integrale del Monte Lera, dell'esistente area camper in località Poligono, a meno di cinquecento metri dall'area di cava, le rare, e vicinissime lame del torrente Ceronda, utilizzate per la balneazione, poste tra il santuario di S. Maria della Neve e la cava stessa, nonché l'ubicazione nelle vicinanze della borgata Moncolombone.

Si evidenzia che, oltre alla presenza dell'area di cava di pietrame situata in loc. "Versante nord Monte Bernard", già oggetto di ampliamento nel 2005, nel 2010 la Provincia di Torino, con Determinazione n.71-38889 del 21.10.2010, ha assoggettato alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, ai fini dell'approfondimento delle problematiche progettuali ed ambientali riscontrate, il progetto di "Ampliamento della coltivazione di cava di pietrame" proposto nello stesso anno dalla Ditta O.K.G. Srl. In particolare, la Provincia rileva che "Sia tuttavia prioritario effettuare le operazioni di recupero ambientale previste in progetto sull'area già attualmente oggetto di coltivazione e che pertanto il progetto definitivo e l'istanza di VIA sull'ampliamento possano essere presentate solo a fronte della dimostrazione di un effettivo e significativo progresso degli interventi di recupero sull'area già coltivata secondo le indicazioni riportate in fase autorizzativa e il ripristino della regimazione delle acque meteoriche".

A tal proposito si chiede quindi di riferire lo stato dell'arte del suddetto recupero ambientale.

Inoltre si rileva che la Relazione relativa alla presente Revisione di P.R.G.C. dichiara che "Per ciò che concerne l'area interessata dalle attività estrattive per la coltivazione mineraria di pietra da costruzione, in Revisione così come nel Vigente Piano è classificata come area agricola. Tale destinazione è congruente con le previsioni di riutilizzo dell'area a seguito dell'esaurimento della cava attraverso il recupero boschivo". A tal proposito si chiede di verificare l'opportunità di mantenere la scelta di classificare come agricola l'area destinata

all'eventuale ampliamento di cava, oppure di classificarla come area agricola derivante da recupero ambientale.

4.10 Criteri di sostenibilità ambientale legati alle aree a destinazione turistico-ricettiva

Per quanto riguarda le aree a destinazione turistico-ricettiva, e visti i flussi turistici previsti, ai fini del miglioramento qualitativo dell'offerta turistica si suggerisce l'opportunità di adottare, sia in fase progettuale e realizzativa sia in fase di gestione, criteri di sostenibilità ambientale volti ad esempio al risparmio energetico e delle risorse idriche, alla riduzione della produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di prodotti ecocompatibili, nonché iniziative di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente rivolte ai turisti.

4.11 analisi degli aspetti territoriali e paesaggistici: considerazioni generali

Per quanto attiene gli **aspetti territoriali**, il Comune di Varisella è situato al margine Nord-occidentale della pianura torinese, in corrispondenza dei primi rilievi alpini e costituisce il settore di testata del bacino imbrifero del Torrente Ceronda.

Il paesaggio è in gran parte montano, con rilievi che danno origine a dislivelli massimi dell'ordine di mille metri, e versanti con pendenze di norma moderatamente acclivi (40-50%), localmente acclivi (75%), situate queste ultime nella fascia alta o medio alta o medio alta dei versanti .

La morfologia dei versanti nelle fasce altimetriche più basse, ma soprattutto in sinistra idrografica del T. Ceronda, è influenzata dagli interventi antropici, rappresentati da borgate o da case isolate che si spingono di norma a quote non superiori ai 600 m, su versanti moderatamente acclivi.

Le zone urbanizzate sono concentrate lungo la fascia al piede del versante meridionale del M. Colombano – M. Druina, modellata nell'ambito di superfici terrazzate che lo raccordano all'incisione del corso d'acqua di fondovalle, mantenendosi peraltro elevate di almeno 30 m rispetto a quest'ultima.

Il territorio comunale di Varisella coincide, per la gran parte, con la parte alta e medio alta del bacino idrografico del Torrente Ceronda. Tale corso d'acqua rappresenta di fatto il principale collettore della zona ed ha origine dalle pendici del M. Lera (1363 m.) – M. Colombano (1568 m.), in corrispondenza della cresta spartiacque che separa la valle in oggetto da quella del Torrente Casternone.

Si segnala che il nuovo PTR, approvato con DCR n. 122-29783 in data 21 luglio 2011 dal Consiglio Regionale, individua nella Tavola della Conoscenza B – Strategia 2 relativamente alla "Rete ecologica e aree di interesse naturalistico" buona parte del territorio comunale all'interno delle "Aree di continuità naturale" e in parte all'interno dei "Nodi principali (Core areas) si evidenziano infine "Aree di interesse naturalistico: aree protette,SIC,ZPS "

In merito agli **aspetti paesaggistici**, costituiscono riferimento le indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), adottato con DGR n. 53-11975 del 04 agosto 2009.

Il PPR ripartisce l'intero territorio regionale in Ambiti di paesaggio (AdP), brani territoriali dotati di un'identità caratterizzante, unitaria e chiaramente riconoscibile. Ogni ambito è poi stato suddiviso in un certo numero di Unità di paesaggio (UdP), per cogliere più a fondo le diversificazioni dei paesaggi regionali.

Il Comune di Varisella è inserito nell'AdP n. 37 "Anfiteatro morenico di Avigliana ", l'ambito è ricompreso in una fascia trasversale di raccordo tra la piana dell'area metropolitana torinese e le valli alpine tra l'imbocco della Val di Susa, costituito dal versante sinistro orografico tra Caselette e Rubiana , dal fondovalle della Dora Riparia e dalla zona morenica dei laghi di Avigliana.

All'interno dell'AdP, tra gli obiettivi prioritari, il PPR individua come strategia principale la riqualificazione del rapporto tra sistema insediato, infrastrutture e spazi aperti, agricoli o naturali , interessa linee di azione incidenti sull'assetto storico-culturale e sulla gestione del patrimonio agroforestale.

All'interno dell'AdP n. 37 alla voce "dinamiche in atto" viene messo in luce l'abbandono delle attività agro-forestali tradizionali, con tendenza ad una polarizzazione con alternanza urbano-bosco abbandonato.

Dal punto di vista insediativo si evidenziano le seguenti dinamiche: l'espansione dell'edilizia residenziale in tutti i comuni dell'ambito 37;l'espansione delle infrastrutture viarie e produttive lungo l'asse della Valle di Susa;la pressione antropica sul territorio in genere.

Al fine di riconoscere l'importanza dell'ambiente naturale quale valore universale attuale e per le generazioni future dovranno considerarsi le modalità di conservazione della biodiversità dei territori facenti parte della **rete ecologica regionale**, a tal proposito occorrerà valutare la valenza naturalistica dei corridoi ecologici creati dai corsi d'acqua presenti quali, Torrente Ceronda, Rio Cavicchia, Rio Granero, Rio Neivour; Rio Turcasso,Rio Creus; Rio della Dritta (cfr.l.r.29 giugno 2009 n.19, artt.53 e 54).

Il territorio comunale di Varisella è interessato dal **Progetto Strategico Corona Verde**, lo stesso ricade all'interno dell'Ambito di integrazione Venaria ambito nord-ovest, che propone di realizzare, attraverso interventi e programmi di gestione a scala sovracomunale e locale, un sistema di valorizzazione degli spazi aperti capace di salvaguardare e connettere le risorse naturali, paesaggistiche e rurali che ancora caratterizzano l'intorno torinese.
Una valorizzazione che passa attraverso il contenimento del consumo di suolo e del recupero di un equilibrio tra città e assetto rurale e naturale, elemento di indiscusso rilievo per il miglioramento della qualità di vita complessiva nell'intera area metropolitana.
Con D.G.R. n. 52-13548 del 16 marzo 2010 è stato approvato il Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto della "Corona Verde". Tale atto va a rafforzare l'interesse strategico della Regione Piemonte e di tutta l'area metropolitana verso tale progetto e di conseguenza la salvaguardia delle aree individuate per la sua attuazione.

Il comune di Varisella è inoltre interessato dalla presenza di **vincoli di tutela paesaggistica** ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 142 che interessano 1524 ha del territorio comunale.

- territori coperti da foreste e boschi;
- territori interessati da parchi regionali ha 58.1 (Riserva naturale integrale della Madonna della Neve sul Monte Lera, istituita con l.r. n. 54 del 9.12.1982).
- nel territorio comunale è presente una porzione del pre-parco del Parco regionale La Mandria, area protetta istituita con l.r. n. 54 del 21.08.1978.

Si osserva che i nuovi interventi, nel complesso, non risultano supportati da analisi di contesto sufficienti a garantire una loro efficace integrazione paesaggistico-ambientale, oltre che un'effettiva salvaguardia degli ambiti interessati. Tali analisi, da approfondire, dovrebbero permettere sia di accertare l'impatto delle previsioni, sia di stimare possibili

misure di mitigazione-compensazione da adottare per ovviare a tale impatto, garantendo un corretto sistema di relazioni tra paesaggio urbano e paesaggio agrario

Per garantire la compatibilità delle proposte progettuali delineate dal nuovo Piano rispetto ai caratteri ambientali e paesaggistici locali, si suggerisce di porre particolare attenzione ai seguenti aspetti, che dovranno essere opportunamente approfonditi nell'ambito dell'apparato normativo:

- impianto urbanistico (disposizione planimetrica dei nuovi edifici e delle relative aree di pertinenza, allineamenti, rapporti con la viabilità di servizio e di accesso ai lotti, rapporti con la morfologia del luogo, rapporti con le aree limitrofe) e individuazione di percentuali di permeabilità dei lotti edificabili;
- caratteri tipologico-compositivi degli edifici (altezza, ampiezza delle maniche, rapporti tra pieni e vuoti, partiture e rifiniture delle facciate, ed eventualmente, in raccordo con il Regolamento Edilizio, tipologie di serramenti, ringhiere, parapetti, recinzioni, materiali costruttivi e colori);
- caratteri della tradizione che hanno contribuito a definire l'archetipo locale, conferendo al modello insediativo di matrice storica una identità omogenea e chiaramente riconoscibile.
- disegno del verde. In linea generale si sottolinea la necessità di prevedere fasi di progettazione e realizzazione del verde che si sviluppino contestualmente a quelle di edificazione.

Rispetto ai punti precedenti,al fine di approfondire i temi della progettazione di qualità e dell'inserimento paesaggistico delle nuove previsioni, possono costituire utile riferimento le guide e i manuali consultabili sul sito della Direzione Programmazione Strategica; in particolare si segnalano le seguenti pubblicazioni:

- *Criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio* pubblicato approvati con D.G.R. n. 21-9251 del 05/05/03 - B.U.R. n. 23 del 05/06/03;
- *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia e gli Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale* approvati con D.G.R. n. 30-13616 del 22 marzo 2010.

Tali pubblicazioni sono scaricabili all'indirizzo web di seguito riportato:

http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pubblic/guide.htm

Tali manuali di buone pratiche contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

5. CONCLUSIONI

L'analisi degli aspetti metodologici e dei diversi tematismi ambientali ha messo in evidenza alcune criticità che potrebbero avere effetti significativi sulle componenti ambientali. Pertanto, tenuto conto del contesto ambientale del territorio del Comune di Varisella, viste le analisi e valutazioni effettuate nell'"Analisi di compatibilità ambientale", nell'elaborato "Relazione di Valutazione ambientale Strategica" e nella "Relazione – aggiornamento 2010",
alla luce delle osservazioni sopra esposte e delle carenze analitiche e valutative evidenziate, che possono essere proficuamente integrate nella successiva fase di rielaborazione del

Piano. Le modifiche e integrazioni da apportare alla luce delle osservazioni esposte ai paragrafi 3, 4 e alle indicazioni di seguito elencate che sinteticamente richiamano quanto espresso in relazione.

1- integrare l'analisi di coerenza esterna rispetto alla pianificazione sovraordinata e di settore, e in particolare in materia di biodiversità ed ecosistemi, aria, risorse idriche, rifiuti, energia;

2- verificare la correttezza delle previsioni demografiche anche in relazione alle ricadute ambientali dovute alle previsioni di Piano;

3- individuare le opportunità per la realizzazione di reti ecologiche locali, prendendo in considerazione tutte le previsioni di Piano nel loro complesso;

4- citare la presenza delle aree protette all'interno delle Norme di Attuazione, in particolare all'art. 22.3, in quanto ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 si tratta di aree tutelate per legge quali beni paesaggistici; indicare entrambe le aree protette nella cartografia (cfr. paragrafo "SIC e Aree naturali protette");

5- inserire, nelle Norme di Attuazione della Variante, una disposizione che preveda l'obbligo di sottoporre a verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art. 43 della L.R. 19/09, i progetti degli interventi suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat tutelati dal SIC "Madonna della Neve sul Monte Lera";

6- in materia di zone boscate, adeguare gli art. 20.3 e 22.3 delle NTA ai sensi della L.r. 4/2009 e verificare e contabilizzare l'eventuale estensione di aree boscate oggetto di trasformazione; in particolare, verificare le interferenze con le seguenti aree: l'area a servizi S13, le aree destinate a parcheggio S17 ed S18 situate in loc. Moncolombone, l'area S11 in loc. Baratonia destinata anche a parcheggio, che sembrano essere interessate da zone boscate con presenza di querceti di rovere;

7-adeguare e integrare gli articoli delle NTA in materia di risorse idriche ai sensi del Piano di Tutela delle Acque, con particolare attenzione a: impianti di depurazione di acque reflue, acque sotterranee, captazioni idropotabili, acque meteoriche e risparmio idrico;

8-verificare gli impatti sul consumo di suolo, contabilizzare la quantità di suolo soggetto ad impermeabilizzazione a seguito delle previsioni di Piano, ed integrare le NTA con azioni volte al contenimento della superficie impermeabilizzata, anche relativamente alle aree destinate a parcheggio; in particolare, valutare l'opportunità di ridurre le aree complessivamente oggetto di previsioni insediative individuate come aree di completamento C, di nuovo impianto residenziale Ce e di urbanizzazione differita Ud, e nello specifico verificare le criticità relative alle aree previste sui suoli più produttivi del territorio comunale (aree Ce5 e annessa fascia destinata a parcheggio, Ce4, Ce7, Ud1, C1), nonché le aree Ce2, Ce3, Ud2 e C6, che complessivamente portano ad un massiccio consumo irreversibile di suolo;

9-integrare l'art. 6 c.2 delle NTA, individuando criteri atti alla localizzazione ed al posizionamento dei punti di conferimento e/o delle strutture di servizio funzionali

all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi della normativa in materia di rifiuti;

10-verificare ed eventualmente adeguare l'art. 21.5 delle NTA con la normativa in materia di fasce di rispetto degli elettrodotti e l'art. 17 in materia di impianti fotovoltaici a terra;

11-prevedere negli strumenti di Piano (NTA e Regolamento edilizio) norme che assicurino il rispetto dei requisiti di risparmio energetico degli edifici;
verificare e descrivere lo stato dei prescritti recuperi ambientali delle aree estrattive già autorizzate;

12-individuare idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale, in particolare volte ad incrementare la connettività ecologica e la biodiversità sul territorio comunale, integrandole nelle NTA;

13-elaborare un Piano di Monitoraggio che accompagni l'attuazione della Variante Generale di Piano, che definisca gli indicatori per monitorare gli obiettivi e le ricadute della Variante, indichi quale soggetto ne abbia la responsabilità e la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione, nonchè le modalità di valutazione dei risultati, in particolare relativamente alla periodicità;

14-redigere una relazione che evidenzi e descriva come il processo di valut[illegible]bia influito sulla formazione del Piano, da supporto per la stesura della Dichiarazione di Sintesi da parte dell'Autorità Competente.

15-integrare l'apparato normativo con indicazioni finalizzate a garantire la compensazione e mitigazione delle previsioni di piano rispetto ai caratteri ambientali e paesag[illegible]i locali e valutare che le scelte del piano siano coerenti con la salvaguardia d[illegible]e visuali, dell'immagine paesaggistica locale e con il valore scenico dei luoghi.

Al fine del proseguo della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, "*l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione*" e si comunica la disponibilità ad incontri tecnici per l'esame congiunto dei contenuti della presente relazione.

visto: il Direttore
ing. Livio Dezzani

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
Il Dirigente
arch. Margherita Bianco

Il Referente:
arch. Massimo Purgatorio

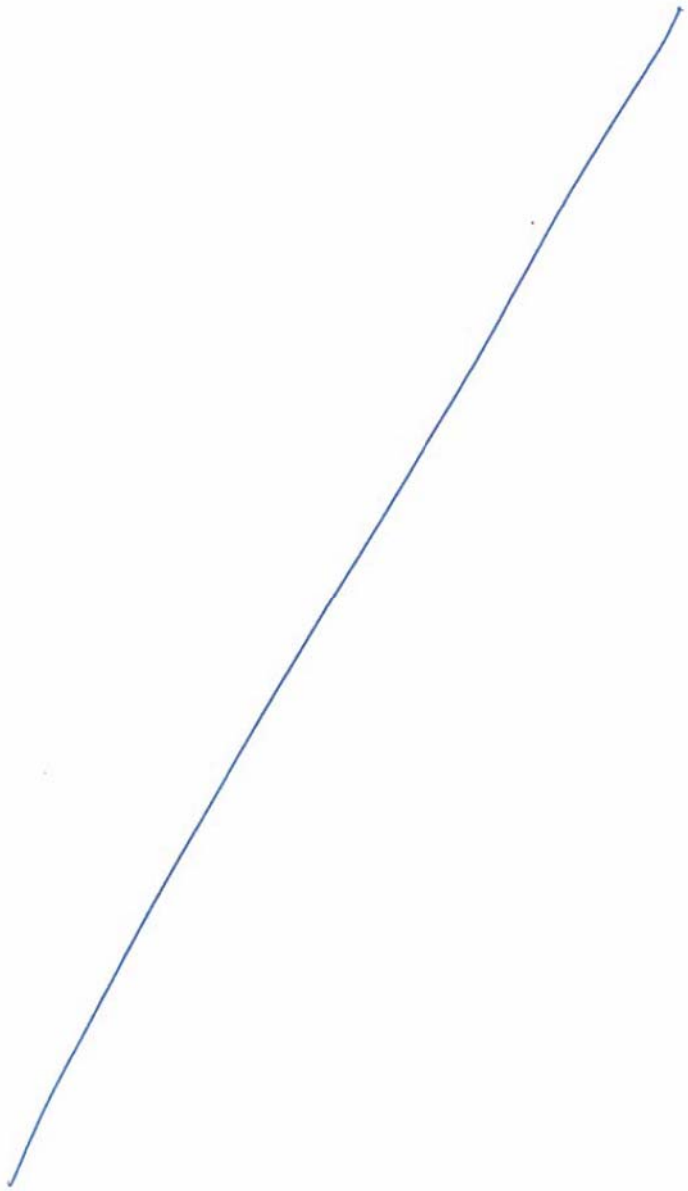

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO

ALLEGATO C.

COMUNE DI VARISELLA

REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
PROT. n. 19232/A16120
del 18/06/2015

COMUNE DI VARISELLA
Provincia di Torino
Allegato alla Deliberazione di
[X] Consiglio Comunale
[ ] Giunta Comunale
n° 6 del 30-04-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Francesco

PRG
PIANO REGOLATORE GENERALE
revisione
ai sensi dell'art.17 - 4° comma della Legge Urbanistica Regionale
RIELABORAZIONE AI SENSI DELL'ART.15 C.15 DELLA L.R. 56/77 e dell'art. 15 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 a smi
Progetto definitivo

elaborato n. **1/c**

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

estensori: arch. Franco Musso
arch. Giovanni Piero Perucca
collaborazione: ing. Cristina Baima

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO
arch. Franco MUSSO n. 1851

versione:
data: dicembre 2013

"Programma di Monitoraggio Ambientale"

1. Riferimenti normativi

- D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni tra cui D. Lgs. 128/2010.
- D. Lgs. 4/2008 – allegato VI lett.i) e successive modifiche ed integrazioni.

Autorità procedente: comune di Varisella

2. Misure di monitoraggio ambientale e controllo degli impatti significativi

2.1Criteri di scelta degli indicatori

Il monitoraggio ambientale riguarda il controllo sui risultati attesi dalla Revisione durante tutto il tempo di attuazione della stessa e sulle conseguenti ricadute significative sull'ambiente.

Nel complesso gli indicatori di monitoraggio devono esser predisposti in riferimento:

- a criteri di rilevanza, significatività e sensibilità rispetto alle azioni e alle trasformazioni derivanti dallo strumento urbanistico;
- a criteri di misurabilità e facilità di interpretazione, in riferimento alla reperibilità, gestione e comparazione dei differenti dati.

Gli indicatori sono distinti tra indicatori di contesto e indicatori di attuazione.

Gli indicatori di contesto hanno l'obbiettivo di monitorare le trasformazioni dei componenti ambientali coinvolti dalla Revisione.

Nel caso in esame ci si sofferma maggiormente sulle componenti ambientali "suolo", "biodiversità rete ecologica" e in secondo ordine "popolazione" e "patrimonio storico –culturale".

Gli indicatori di attuazione misurano il grado di attuazione (efficienza) del nuovo strumento urbanistico progettato e il livello di raggiungimento degli obbiettivi (efficacia).

Nel caso in esame in correlazione con gli indicatori di contesto, sono inclusi nel piano di monitoraggio indicatori che rilevino le azioni di recupero del patrimonio edilizio nei vecchi nuclei, le azioni di nuove edificazione residenziale, il grado di realizzazione delle aree a servizio pubblico e dei percorsi sciabili e/o ciclo pedonali, l'andamento della popolazione turistica (non residente, stagionale nelle seconde case).

L'Amministrazione Comunale potrà eventualmente prevedere di avvalersi per il monitoraggio del supporto di soggetti / enti competenti in materia ambientale esterni o di reperire i dati statistici disponibili presso enti gestori (es. servizio idrico, servizio di gestione dei rifiuti).

In funzione dei principali interventi previsti dalla Revisione e degli obiettivi si prevede una serie di indicatori di monitoraggio in primo luogo finalizzati alla valutazione della dispersione dell'urbanizzato, del consumo di suolo, oltre che per misurare l'efficacia delle azioni sul tessuto edilizio esistente e di previsione.

2.1.1 Indicatori di contesto

Tra il set di indicatori metodologici in fase di predisposizione da parte della Regione Piemonte –

Direzione Programmazione Strategica, nel caso in esame si ritiene utile misurare il seguente indice:

IC1) *indice di consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU). Si tratta di valutare il rapporto % tra superficie urbanizzata e superficie territoriale di riferimento.*

In riferimento agli altri indici proposti:

IC2) *indice di consumo di suolo da superficie infrastrutturata (CSI).* Nel caso particolare di Varisella, non si prevedono opere di viabilità di rilevante estensione, se non alcune limitate e puntualmente localizzate aree a parcheggio per sopperire a una situazione pressoché di totale mancanza o carenza in alcuni Nuclei e/o Borgate, tale indice. Altri interventi di viabilità sono connessi al miglioramento localizzato dell'accessibilità di alcuni Nuclei (es. Nucleo Rosso)

IC3) *indice di dispersione dell'urbanizzato.* Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato in relazione alla densità dell'urbanizzato. Nel caso di Varisella, lo sviluppo precedente del comune è già avvenuto lungo la viabilità di attraversamento e si ha la presenza di borgate e vecchi nuclei staccati dal concentrico principale. Le previsioni residenziali nuove sono localizzate in modo da non alterare l'identità dei nuclei frazionali.

IC4) *indice di consumo di suolo ad elevata potenzialità produttiva*; applicabile e valutabile per le porzioni di territorio comunale ricadenti in classe III di capacità d'uso del suolo e oggetto d'intervento in Revisione.

Non si ritiene significativo nel caso di Varisella, valutare l'indice di frammentazione da infrastrutture (IFi).

Nel seguito si riportano in sintesi i parametri attribuibili a ciascun sopraccitato indice di contesto, tratti da riferimenti teorici e metodologici predisposti dalla Regione Piemonte.

IC1

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

(la superficie urbanizzata è data dalla somma della superficie edificata e della superficie di pertinenza)

IC2

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

(la superficie infrastrutturata è quella esterna alla superficie urbanizzata, di cui al precedente indice, contenete il sedime dell'infrastruttura lineare e la fascia di pertinenza)

IC3

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
Dsp = [(Sud+Sur)/Su]*100	Sud = Superficie urbanizzata discontinua (m2) Sur = Superficie urbanizzata rada (m2) Su = superficie urbanizzata totale (m2)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

(sup. urbanizzata discontinua: è data da porzioni di territorio con densità di aree edificate comprese tra il 30% e il 50% sul totale, ovvero aree dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa)

(sup. urbanizzata rada: è data da porzioni di territorio con densità di aree edificate < 30%; ovvero aree scarsamente edificate con presenza di spazi vuoti/verdi predominante. Aree con edifici isolati e sparsi sul territorio, contornati da aree agricole o da aree naturali

IC4

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA	
CSP = (Sp/Str)/100	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di Capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie artificializzata (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II o III, consumata dall'espansione della superficie artificializzata e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie artificializzata a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva. Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III oppure sommando i valori di consumo delle tre classi

Altri indicatori di contesto utili al monitoraggio della variazione delle componenti ambientali possono essere i seguenti:

IC5) indice % dell'estensione lineare rispetto al totale, delle aree e/o elementi riconducibili alla rete sentieristica locale, che sono stati oggetto di interventi di ripristino e/o rinaturalizzazione (rif. tavv. 3a e 3b)

IC6) indice % di popolazione residente nei Nuclei Frazionali o Borgate, rispetto al totale della popolazione

IC7) indice % di popolazione residente stabile rispetto alla popolazione non residente (presente per lo più nella stagione estiva) nelle differenti località-frazioni.

2.1.2 Indicatori di attuazione

IA1) % aree "Ce" di nuovo impianto residenziale realizzate e/o concesse, con cadenza triennale, rispetto al totale di aree previste (per monitorare il grado di attuazione dello strumento urbanistico);

IA2) % aree a servizio pubblico "S" realizzate, con cadenza triennale, rispetto al corrispondente totale degli standard urbanistici di cui all'art. 21 comma 1 lett. a), b), c) e d);

IA3) numero e % (sul totale degli interventi residenziali), dei recuperi di edifici e volumetrie esistenti, nelle differenti borgate e nuclei frazionali (zone "A" e "Aa").

IA4) numero di impianti solari e fotovoltaici installati in interventi edilizi residenziali (da ristrutturazione o da nuova ristrutturazione).

2.2 Punti di monitoraggio fotografico sul territorio

Il monitoraggio deve esser supportato da un'attività di rilievo fotografico dei luoghi, documentandone, da punti di osservazione caratteristici e significativi, l'evoluzione della percezione paesaggistica in conseguenza dell'attuazione degli interventi. Punti di vista significativi per i nuclei frazionali possono essere posti sia in modo da rilevare nel complesso dall'esterno il nucleo, sia focalizzati eventualmente su porzioni con particolari criticità e livello di degrado elevato.

Nel seguito (fig. 2.2 in calce al presente Piano di monitoraggio) si riporta un esempio di monitoraggio dei luoghi svolto presso il Nucleo Rosso, per definire, dalla viabilità provinciale, la percezione effettiva del nucleo insediativo storico e per valutarne l'eventuale grado di compromissione della percezione paesaggistica in conseguenza delle edificazioni recenti limitrofe.

Nel suddetto monitoraggio fotografico svolto, si sono scelti punti di ripresa fotografica in corrispondenza delle visuali potenzialmente oggetto di variazione (da monitorare), in conseguenza dell'attuazione futura degli interventi previsti dalla Revisione al PRGC.

In calce al presente piano si riportano stralci di aerofoto con l'indicazione di possibili punti di monitoraggio dei luoghi, in relazione alle presenti considerazioni.

3. Relazioni di monitoraggio

Si può prevedere in generale la realizzazione con cadenza biennale di relazioni ambientali di sintesi del monitoraggio, almeno in riferimento;

- alle aree residenziali "C", "Ce";
- alle aree "A" dei nuclei frazionali;
- alle aree di servizio pubblico "S",

per rilevare l'evoluzione delle componenti ed indicatori di monitoraggio di cui ai precedenti paragrafi, valutando nel complesso lo stato di attuazione della Revisione al PRGC.

Gli elementi ed indici connessi con la valutazione del consumo di suolo, dovrebbero essere monitorati annualmente.

Tale relazione redatta sino alla scadenza della Revisione al PRGC può costituire una "base dati" importante per le successive analisi ambientali da eseguirsi per i futuri strumenti urbanistici generali.

ALLEGATI:

Fig. 2.2 Nucleo Rosso – Valutazione della percezione dell'insediamento storico

Estratti aerofoto con indicazione dei possibili punti di monitoraggio fotografico:

_ *Varisella Concentrico;*

_*Varisella Nucleo Crosa e B.Ta Baratonia;*

_*Varisella – verso Via Vallo*

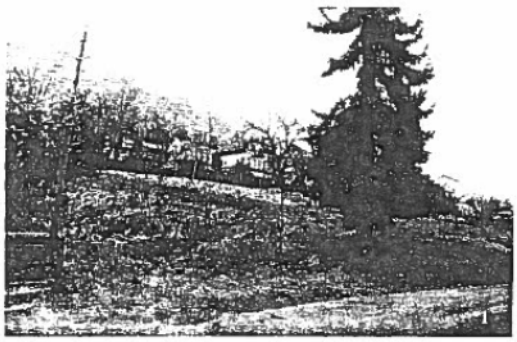

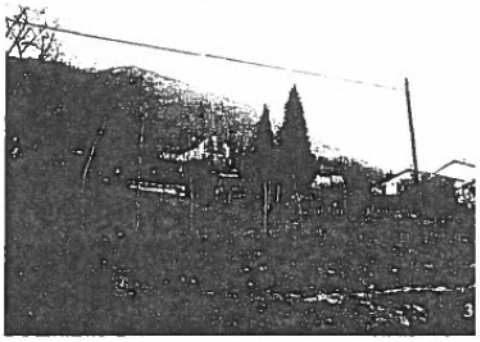

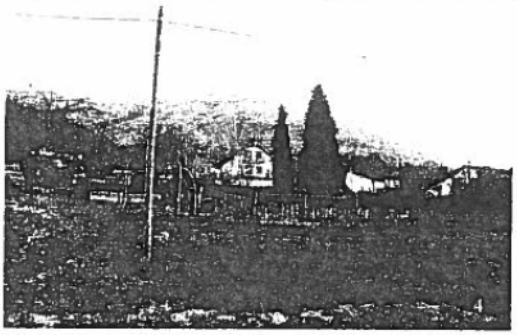

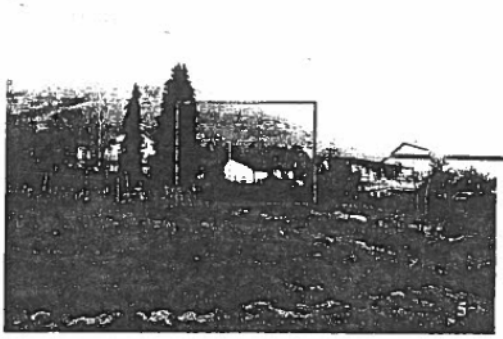

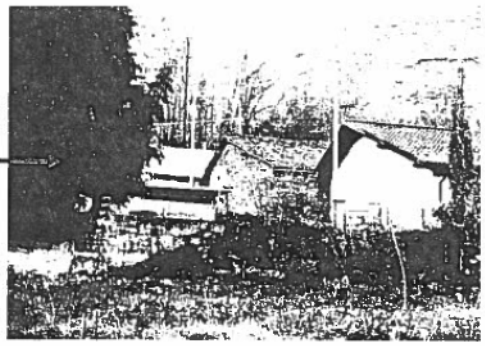

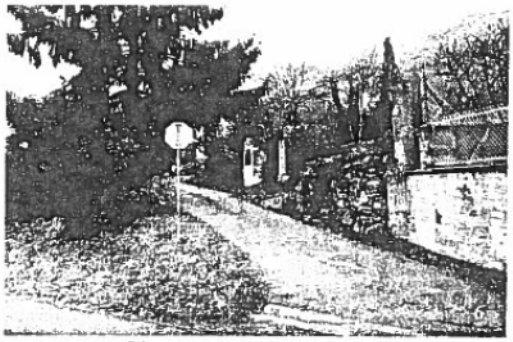

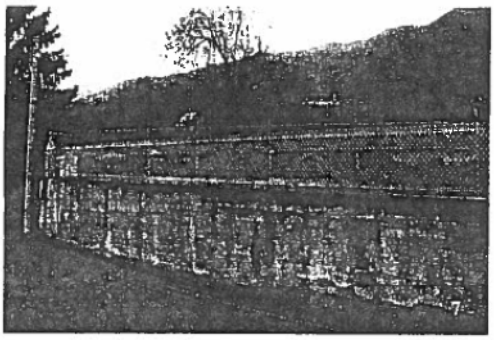

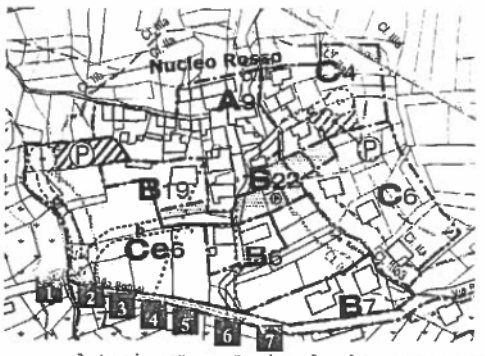

fig. 2.2

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE:
LOCALIZZAZIONE POSSIBILI PUNTI DI MONITORAGGIO FOTOGRAFICO DEI LUOGHI

VARISELLA CONCENTRICO

BASE AEROFOTO AGGIORNAMENTO 2009

POSSIBILI PUNTI DI MONITORAGGIO FOTOGRAFICO

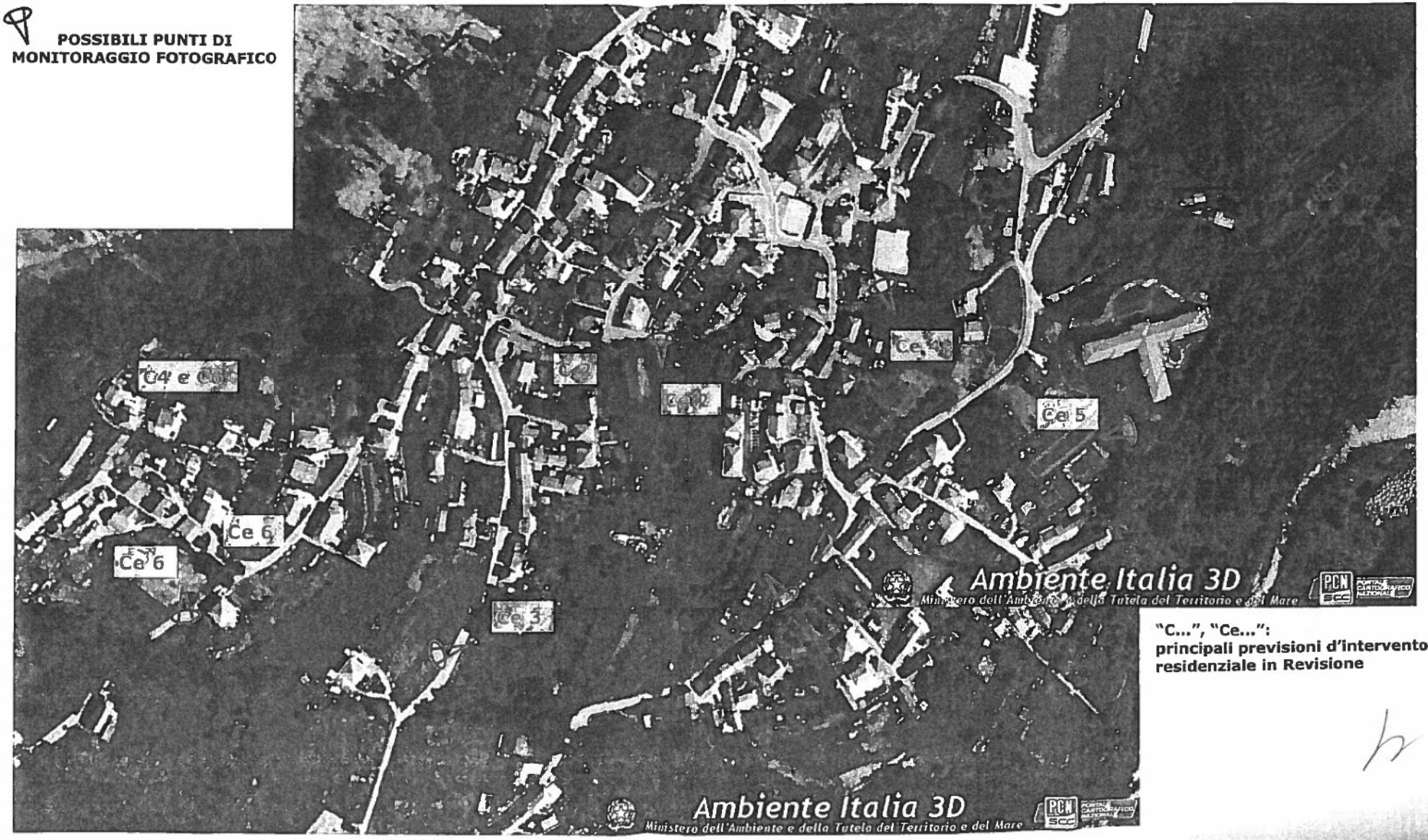

"C...", "Ce...":
principali previsioni d'intervento residenziale in Revisione

PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE:
LOCALIZZAZIONE POSSIBILI PUNTI DI MONITORAGGIO FOTOGRAFICO DEI LUOGHI

BASE AEROFOTO AGGIORNAMENTO 2009

VARISELLA
Nucleo Crosa e B.ta Baratonia

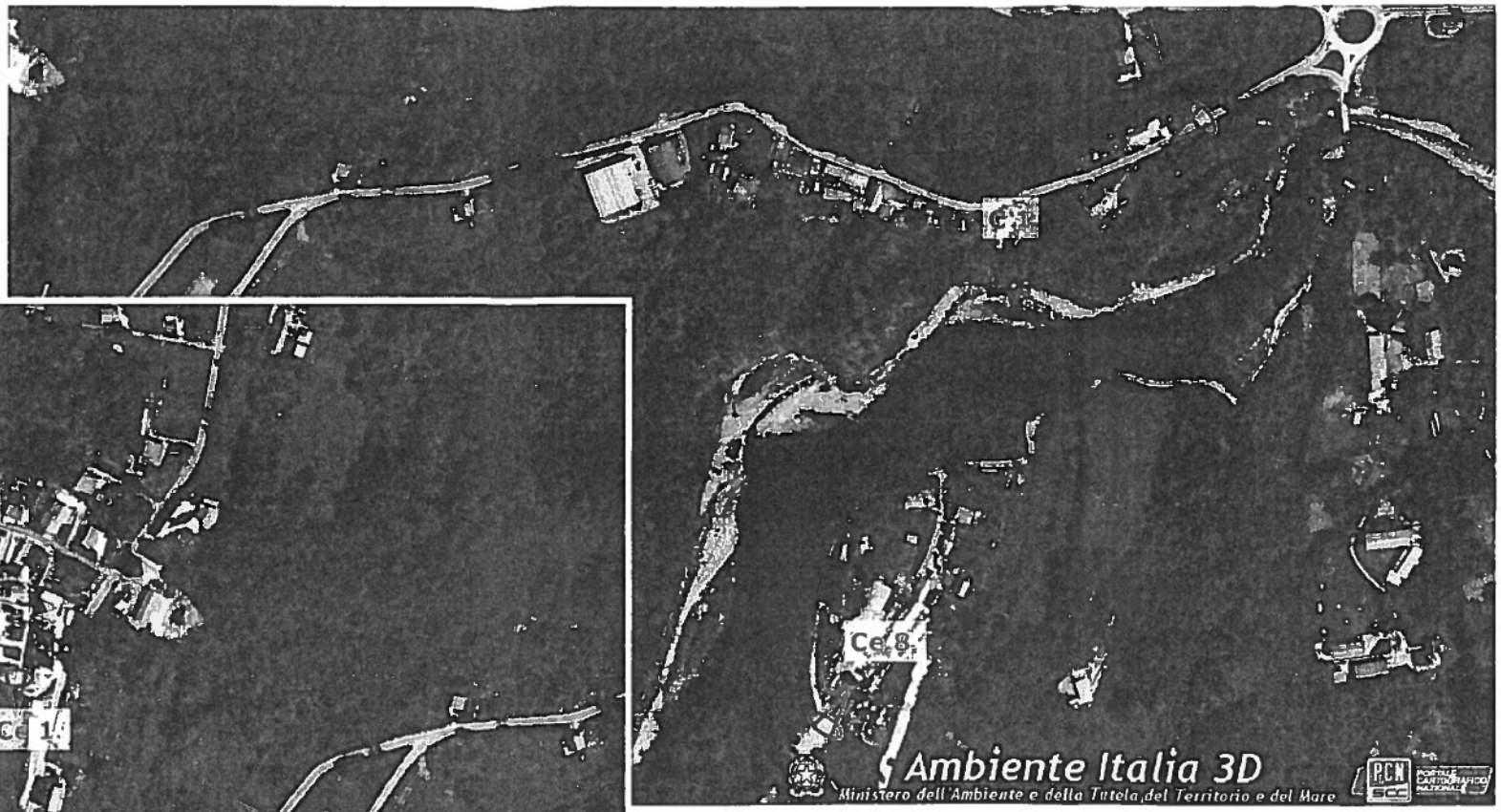

VARISELLA
Verso Via Vallo

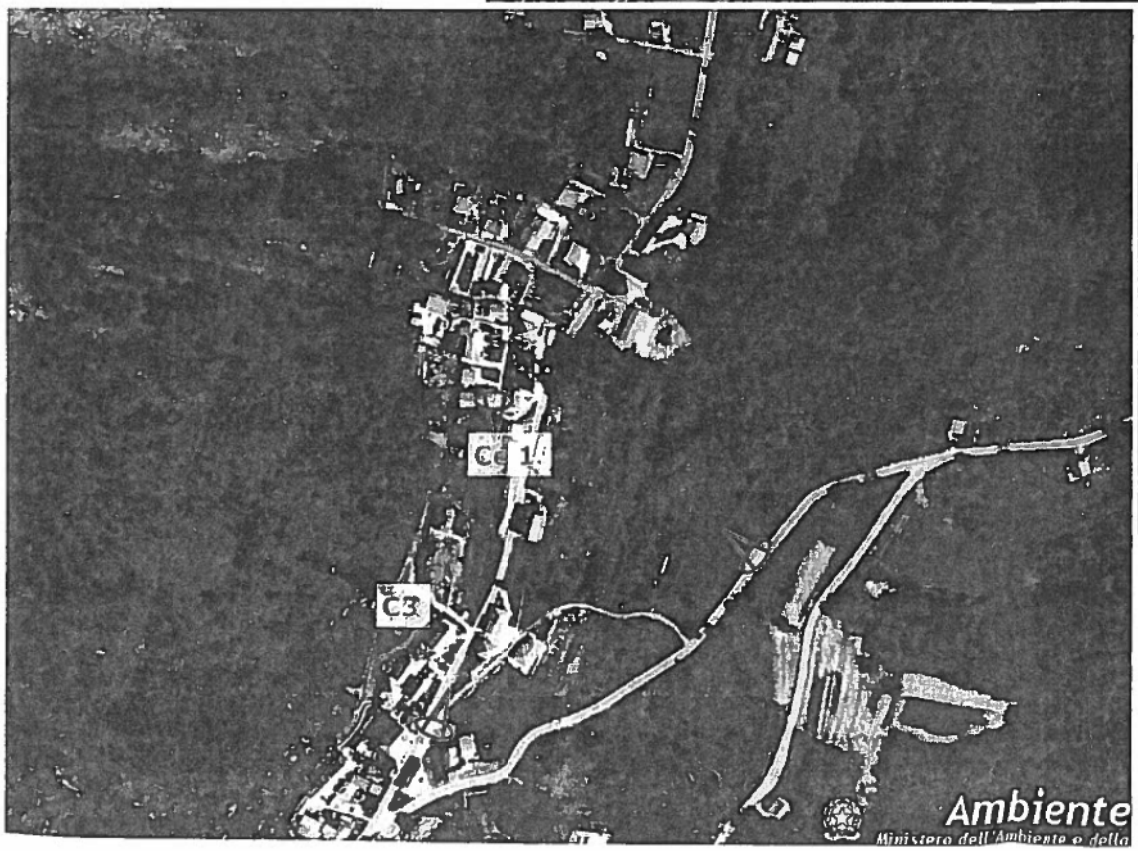

"C...", "Ce...":
principali previsioni d'intervento residenziale in Revisione

POSSIBILI PUNTI DI MONITORAGGIO FOTOGRAFICO

Schema di scheda tipo per rilevamento indicatori di contesto e attuazione in ambito residenziale (IC1)								
Pratica /prot. N					**Permesso di costruire *(1)***		**n.**	**del**
						zona di PRGC		
1	2	3a	3b	4a	4b	5	6 = 4 / 5	7
tipo di intervento ***(2)***	*superficie territoriale di riferimento (mq)*	*superficie urbanizzata* ***(3)***	*% di suolo agricolo rispetto al totale*	*volumetria residenziale realizzata (mc)*	*volumetria residenziale realizzata derivante da recupero di vol. esistenti nei vecchi nuclei*	*indice volumetrico residenziale* ***in atto***	*nuovi abitanti insediabili*	*estensione (mq) aree a verde dismesse e/o oggetto di rinaturalizzazione*
8	9	10			11		13	14
IC1 (4)		*presenza di moduli fotovoltaici e relativa*			*presenza pannelli solari termici*			
		SI / .....Wp	NO		SI / n° ..... O mq	NO		

NOTE:

(1) o altro titolo edificatorio rilasciato

(2) rif. Art. ...NTA: R= interventi di ristrutturazione edilizia; NI= di nuovo impianto; CE = di completamento edificazione

(3) è la somma: (sup edificata + relativa superficie di pertinenza)

(4) per interventi di nuovo impianto e/o ampliamento
indicatore consumo di suolo da superficie urbanizzata

Schema di scheda tipo per rilevamento indicatori di contesto e attuazione in ambito residenziale (IC2)								
Pratica /prot. N					**Permesso di costruire *(1)***		**n.**	**del**
						zona di PRGC		
1	2	3a	3b					7
tipo di intervento ***(2)***	*superficie territoriale di riferimento (mq)*	*superificie infrastrutturata* ***(3)***	*% di suolo agricolo rispetto al totale*					*estensione (mq) aree a verde dismesse e/o oggetto di rinaturalizzazione*
8	9	10			11		13	14
IC2 (4)								

NOTE:

(1) o altro titolo edificatorio rilasciato

(2) rif. Art. ...NTA: R= interventi di ristrutturazione edilizia; NI= di nuovo impianto; CE = di completamento edificazione

(3) è superficie, esterna a superficie urbanizzata, che contiene sedime dell'infrastruttura

(4) indicatore consumo di suolo da superficie infrastrutturata

Schema di scheda tipo per rilevamento indicatori di contesto e attuazione in ambito residenziale (IC3)									
Pratica /prot. N					**Permesso di costruire *(1)***		**n.**	**del**	
						zona di PRGC			
1	2	3a	3b	4a	4b	5	6 = 4 / 5	7	
tipo di intervento ***(2)***	*superficie urbanizzata totale (mq)*	*superificie urbanizzata discontinua* ***(3)***	*superficie urbanizzata rada*	*% di suolo agricolo rispetto al totale*	*volumetria residenziale realizzata (mc)*	*volumetria residenziale realizzata derivante da recupero di vol. esistenti nei vecchi nuclei*	*indice volumetrico residenziale* ***in atto***	*nuovi abitanti insediabili*	*estensione (mq) aree a verde dismesse e/o oggetto di rinaturalizzazione*
8	9	10			11		13	14	
IC3 (5)		*presenza di moduli fotovoltaici e relativa*			*presenza pannelli solari termici*				
		SI / .....Wp	NO		SI / n° ..... O mq	NO			

NOTE:

(1) o altro titolo edificatorio rilasciato

(2) rif. Art. ...NTA: R= interventi di ristrutturazione edilizia; NI= di nuovo impianto; CE = di completamento edificazione

(3) superficie con densità urbanizzato tra 30 - 50 %, con spazi verdi non edificati significativi

(4) superficie con densità urbanizzato < 30%, con spazi verdi non edificati predominanti (es. case sparse in ambito agricolo)

(5) indicatore di dispersione dell'urbanizzato

Schema di scheda tipo per rilevamento indicatori di contesto e attuazione in ambito residenziale (IC4)								
Pratica /prot. N					**Permesso di costruire *(1)***		**n.**	**del**
						zona di PRGC		
1	2	3a	3b	4a	4b	5	6 = 4 / 5	7
*tipo di intervento **(2)***	*superficie territoriale di riferimento (mq)*	*suolo consumato in classe II, III di capacità d'uso, rispetto al totale*	*% di suolo agricolo rispetto al totale*	*volumetria residenziale realizzata (mc)*	*volumetria residenziale realizzata derivante da recupero di vol. esistenti nei vecchi nuclei*	*indice volumetrico residenziale **in atto***	*nuovi abitanti insediabili*	*estensione (mq) aree a verde dismesse e/o oggetto di rinaturalizzazione*
8	9	10			11		13	14
IC4 (3)		*presenza di moduli fotovoltaici e relativa potenza (selezionare opzione)*			*presenza pannelli solari termici (selezionare opzione)*			
		SI / .....Wp	NO		SI / n° ..... O mq	NO		
NOTE:								
(1) o altro titolo edificatorio rilasciato								
(2) rif. Art. ...NTA: R= interventi di ristrutturazione edilizia; NI= di nuovo impianto; CE = di completamento edificazione								
(3) per interventi di nuovo impianto, indicatore consumo di suolo ad elevata potenzialità produttiva								

SCHEDE TIPO PER RILIEVO
PRINCIPALI INDICATORI DI CONTESTO

REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate
valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

ALLEGATO D.

Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale relativa alla Variante di Revisione al PRGC del Comune di Varisella (TO).

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006.

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi che, secondo quanto disposto dall'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e dalla d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.2008, accompagna il provvedimento di approvazione del piano, illustrando: "in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La presente dichiarazione di sintesi fa riferimento alle osservazioni ambientali e paesaggistiche sviluppate nella relazione di esame delle controdeduzioni, redatta dall'organo tecnico regionale (OTR) per la VAS sulla base dei dati forniti dal Comune di Varisella nell'elaborato: "*Relazione di controdeduzione alle richieste di modifica ed integrazione formulate dalla Regione Piemonte con provvedimento prot. n. 7644/DB0817PPU del 6.3.2012, ai sensi dell'art. 15 c. 15 della l.r. 56/77. Controdeduzioni ambientali alla relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS (prot. int. N. 845/DB0805 del 15.09.2011)*", che riassume le criticità emerse in fase di istruttoria del Progetto Definitivo e illustra le scelte conseguentemente effettuate dall'Amministrazione comunale.

Tali osservazioni sono state integralmente recepite nella relazione di controdeduzione predisposta dal Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest per la predisposizione del provvedimento di approvazione di competenza della Giunta Regionale.

Il progetto di Piano in oggetto è stato adottato nella versione preliminare con DCC n. 32 del 16.11.2007 e successivamente è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale affinché esprimessero considerazioni in merito. Il progetto di Piano è stato, quindi, adottato nella versione definitiva con DCC 4 del 9.02.2009 e, a seguito di formale verifica da parte dell'allora competente Settore Attività di supporto al processo di delega per il Governo del Territorio e dell'invio da parte del Comune degli atti integrativi richiesti, è stato reso procedibile per l'istruttoria in data 31.03.2010.

L'Organo tecnico regionale per la VAS, nella Fase di Valutazione del Progetto Definitivo, ha espresso il Parere Motivato con determinazione dirigenziale n. 587 del 19.09.2011.

A seguito delle osservazioni regionali in materia di VAS e in materia urbanistica, l'Amministrazione Comunale ha adottato le controdeduzioni con DCC n. n. 6 del 30.04.2015.

Nel contributo dell'Organo Tecnico regionale per la VAS è stata indicata la necessità di approfondire alcuni aspetti metodologici, in particolare per quanto riguarda le analisi di coerenza e l'individuazione di adeguate misure di mitigazione e compensazione, nonché di approfondire la valutazione delle criticità ambientali e paesaggistiche derivanti da alcune previsioni urbanistiche.

a Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4323771

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321410
Fax 011.4325870

È stata, inoltre, segnalata l'assenza del Piano di Monitoraggio, espressamente richiesto dalla normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica e finalizzato ad assicurare il controllo degli eventuali impatti ambientali derivanti dall'attuazione della Variante di revisione al PRGC, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Nella fase di revisione del Piano, il Comune ha svolto approfondimenti finalizzati a perfezionare i contenuti analitici del Rapporto Ambientale e a garantire una più efficace integrazione delle nuove previsioni con il sistema territoriale locale, sotto il profilo ambientale, paesaggistico ed ecosistemico. È stato predisposto un "Piano di monitoraggio ambientale" (elaborato 1/c), in conformità a quanto richiesto dall'Organo Tecnico regionale per la VAS.

Nello specifico, l'analisi della documentazione predisposta dall'Amministrazione Comunale ha evidenziato quanto segue:

- è stata effettuata una significativa riduzione delle previsioni insediative residenziali, mediante lo stralcio e il ridimensionamento di aree di nuova previsione. Le scelte operate consentono di contenere gli impatti prodotti dalla Variante sul suolo integro, oltre che di limitare i processi di dispersione insediativa e di frammentazione ambientale e paesaggistica;
- è stato dato riscontro a quanto osservato nel Parere Motivato dell'OTR VAS in merito alla definizione di adeguate misure di mitigazione e compensazione, finalizzate a minimizzare gli impatti e a garantire una maggiore coerenza delle azioni previste rispetto al contesto ambientale e paesaggistico. Tali misure sono state recepite dall'art. 22.3.B "Forme di tutela ambientale, tutela della rete ecologica e degli spazi naturali" delle NTA, che è stato introdotto ex-novo in fase di controdeduzione;
- è stato perfezionato e integrato l'apparato normativo del Piano, accogliendo le indicazioni fornite in merito a specifiche questioni relative ad alcune componenti ambientali del territorio comunale (impianti di depurazione di acque reflue, elettrodotti, aree protette, valutazione di incidenza).

Nella fase di approvazione del Piano, stante il permanere di alcuni elementi di criticità, sia a livello ambientale che urbanistico, sono state introdotte d'ufficio alcune modifiche, puntualmente descritte nell'Allegato "A" alla deliberazione di approvazione del Piano.

In sintesi, tali modifiche comportano:

- l'integrazione delle NTA del Piano con specifiche misure volte a garantire la sostenibilità degli interventi confermati in sede di controdeduzione, oltre ad un loro inserimento paesaggistico di qualità;
- la revisione e l'integrazione delle NTA del Piano con cautele e prescrizioni finalizzate a garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale e di tutela delle risorse idriche;
- l'affinamento del Piano di Monitoraggio con l'introduzione di indicazioni finalizzate alla trasmissione e alla condivisone dei dati raccolti e con la revisione degli indicatori volti a valutare, durante l'attuazione delle previsioni, il consumo di suolo.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Il Funzionario istruttore:
arch. Francesca Finotto
tel. 011.432.5978